

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

DXC.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 NOVEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi	23742	BURATO 23771, 23772
Disegni di legge:		SAMPIETTO GIOVANNI 23776
<i>(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)</i>	23743	GUI 23778, 23779
<i>(Deferimento a Commissioni in sede legislativa)</i>	23742	Proposte di legge:
<i>(Presentazione)</i>	23763	<i>(Annunzio)</i> 23743
Disegno di legge (Seguito della discussione):		<i>(Annunzio di ritiro)</i> 23780
Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175)	23752	<i>(Deferimento a Commissione in sede legislativa)</i> 23742, 23780
PRESIDENTE 23752, 23754, 23763, 23777		<i>(Non approvazione da parte di Commissione in sede legislativa)</i> 23743
LECCISO 23752, 23753, 23754, 23766		Proposta di legge (Svolgimento):
MICELI 23753, 23754, 23755, 23756, 23757, 23758, 23759, 23762, 23763, 23773, 23775		Abolizione del contributo erariale di guerra, di cui agli articoli 8-11 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205. (1423) 23750
GERMANI, <i>Relatore per la maggioranza</i> 23753, 23754, 23755, 23756, 23757, 23758, 23760, 23761, 23762, 23763, 23771, 23772, 23773, 23775, 23776, 23777, 23778, 23779		PRESIDENTE 23750
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i> 23754, 23755, 23756, 23757, 23758, 23760, 23763, 23772, 23773, 23775, 23776, 23777, 23778		RESCIGNO 23750
GULLO 23759		CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 23752
FRANZO 23761, 23762		Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):
MONTICELLI 23761, 23767		PRESIDENTE 23781, 23784, 23785
GRIFONE, <i>Relatore di minoranza</i> 23762, 23778		ALMIRANTE 23750
PALAZZOLO 23764		NATALI ADA 23750
TOZZI CONDIVI 23765, 23770, 23772, 23773, 23776, 23777, 23778		Interrogazioni (Svolgimento):
CONCETTI 23768		PRESIDENTE 23743
BUCCIARELLI DUCCI 23769		CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 23743
BIANCO 23769		BELLONI 23744
		MATARELLA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> 23744, 23747
		MANCINI 23744
		VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 23746, 23748

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

	PAG.
MUSSINI	23746
AMATUCCI	23747, 23748
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	23749
LONGHENA	23749
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	23780
Sul processo verbale:	
GIAVI	23742
PRESIDENTE	23742
Votazione segreta del disegno di legge:	
Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per nuovo apporto statale alla « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ». (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (1448) 23750, 23757, 23779	

La seduta comincia alle 15,30.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Sul processo verbale.

GIAVI. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Voglia indicare il motivo.

GIAVI. Per chiarire e completare il mio pensiero espresso nella seduta di ieri in ordine agli attentati alle sedi di due partiti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIAVI. In relazione ai fatti che hanno suscitato l'unanime deplorazione di questa Assemblea, prego l'onorevole Presidente di voler esprimere al ministro dell'interno il desiderio di questo settore (condiviso, credo, da tutti gli altri settori dell'Assemblea) che, appena gli sia possibile, senza pregiudizio delle indagini in corso, voglia compiacersi di esporre all'Assemblea i risultati delle indagini svolte dalle autorità competenti sui fatti stessi.

PRESIDENTE. Mi farò interprete presso il ministro dell'interno di questo desiderio.

GIAVI. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Guidi Cingolani Angela Maria, Leonetti, Perrone Capano e Pertusio.

(I congedi sono concessi).

Deferimento di disegni e di una proposta di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame ed all'approvazione delle competenti Commissioni permanenti, in sede legislativa:

« Approvazione della Convenzione 11 luglio 1950 stipulata tra l'Amministrazione dello Stato e la Società anonima autostrade meridionali, con sede in Napoli, per il contributo statale nella spesa relativa ai lavori di riparazione dei danni bellici sull'autostrada Napoli-Pompei e per la proroga della concessione dell'esercizio dell'autostrada stessa » (1632);

« Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali » (1636);

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per il risanamento delle zone periferiche » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1640);

« Maggiore spesa di lire 60.000.000 per i servizi in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati, per effetto del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27, al Ministero della pubblica istruzione » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1641);

« Collocamento in missione per un triennio presso le Facoltà di magistero e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati di maestri elementari di ruolo, per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1642);

« Norme per il giuramento degli ufficiali dell'Esercito nella riserva e degli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica in ausiliaria » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1649);

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (1651).

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La XI Commissione permanente (lavoro) nella sua riunione di stamane, ha deliberato

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

di chiedere che la proposta di legge di iniziativa del senatore Bitossi ed altri: « Proroga dei contratti individuali di lavoro per salariati fissi nell'agricoltura, comunque denominati », già assegnata all'esame di quella Commissione in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annuncio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa dei deputati Rosselli e Montini: « Ricostituzione del comune di Irma, in provincia di Brescia ». (1657).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente, in sede legislativa.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti in sede legislativa sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Facoltà di provvedere al pagamento delle retribuzioni per alcune categorie di personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato a mezzo di ordini di accreditamento » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1610);

dalla VIII Commissione (Trasporti):

« Modificazione degli articoli 178 e 269 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 » (1314) (Con modificazioni);

« Completamento della prima linea metropolitana di Roma » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1589);

« Completamento della ricostruzione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata danneggiati da eventi bellici » (1499) (Con modificazioni);

dalla X Commissione (Industria):

« Concessione di un contributo straordinario di lire 15 milioni a favore dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia » (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (1487).

Non approvazione di una proposta di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di stamane, in sede legislativa, la IV Commissione permanente (finanze e tesoro) ha respinto a scrutinio segreto la proposta di legge di iniziativa del deputato Giuliotti:

« Pensione vitalizia alla signora Nichols Maddalena vedova del generale Peppino Garibaldi » (1397).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni. Iniziamo con quella dell'onorevole Palazzolo, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se non ritenga di delegare d'urgenza un ispettore del Ministero dei lavori pubblici per procedere ad una rigorosa inchiesta sull'acquedotto di Aliminusa che risulta costruito in ispregio alle più elementari norme tecniche ed igieniche ».

Poiché l'onorevole interrogante non è presente, s'intende che l'abbia ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Belloni, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati o sono da adottarsi immediatamente per il completamento della strada Fiuggi-Arcinazzo ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. La Fiuggi-Arcinazzo è una strada comunale. L'intervento del Ministero dei lavori pubblici è stato limitato ad un primo tronco, eseguito con l'impiego dei « fondi per la disoccupazione », con l'unico mezzo, cioè, possibile in passato per intervenire in sostituzione dei comuni, ai quali la materia è tuttora demandata.

La disponibilità dei fondi per la disoccupazione è cessata da ormai due anni; e quindi nessuna possibilità vi è attualmente da parte del Ministero dei lavori pubblici a intervenire, a suo completo carico, nella continuazione di questo lavoro. Torna la competenza piena del comune interessato, il quale può valersi dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, i quali si concretano, come l'onorevole interrogante sa, nella corresponsione da parte dello Stato, tramite il Ministero dei lavori pubblici, di contributi nella spesa che i comuni vanno ad affrontare per questo genere di lavori. Ma il comune di Fiuggi non ha presentato alcuna domanda a questo scopo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

Il caso di questa strada non è, naturalmente, isolato in Italia, ma rientra in quel complesso di opere che sono state iniziate coi fondi della disoccupazione e non sono state completate; opere, quindi, anche di competenza degli enti locali, rimaste incompiute e per le quali l'intervento dello Stato, avvenuto in un modo che potrebbe apparire irrazionale, in quanto irrazionale dovrebbe considerarsi un intervento che non completasse un'opera iniziata, trova giustificazione nel fatto che tale intervento non aveva per scopo prevalente l'esecuzione dell'opera ma quello di lenire la disoccupazione, ovviando ad un problema di carattere assolutamente contingente.

Purtroppo, come dicevo, questo non è l'unico caso che si registra in Italia; casi del genere sono, infatti, numerosissimi. Posso dire, senza però che questo costituisca alcun impegno, che il problema è allo studio da parte del Ministero dei lavori pubblici, il quale da tempo sta studiando, insieme col Tesoro, per cercare di adottare i possibili provvedimenti, per risolvere, anche se non nella sua totalità, questo complesso di problemi. Infatti — come il ministro ebbe occasione di dichiarare nella discussione del bilancio sia alla Camera che al Senato — l'importo dei fondi necessari per completare tutte queste opere iniziate supera certamente i 250 miliardi. Si cercherà almeno di andare incontro ai casi più urgenti, in un modo qualsiasi, che al momento attuale non potrei nemmeno indicare.

Questa è l'unica speranza che lo Stato possa continuare a suo carico codesti lavori o possa intervenire in maniera più efficace di quella contemplata nella legge n. 589, che però contempla un trattamento notevolmente favorevole, per cui sarebbe consigliabile che il comune interessato cercasse di avvalersene.

PRESIDENTE. L'onorevole Belloni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BELLONI. Ringrazio l'onorevole rappresentante del Governo e per le dichiarazioni e, soprattutto, per la promessa. Mi auguro che il problema di questa strada sia considerato urgente perché interessa non solo il comune di Fiuggi ma tutte le popolazioni dell'altopiano.

Per parte mia, frattanto, mi farò interprete, presso i comuni interessati, affinché si avvalgano della legge in atto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Mancini, al ministro dei trasporti, per sapere se, dopo l'ultimo recente grave incidente verificatosi sulla linea Cozenza-Camigliatello Silano, non ritenga oppor-

tuno, a garanzia dei viaggiatori e del personale esposti a permanente pericolo di vita, adottare finalmente provvedimenti tali che costringano a fare il proprio dovere la Società calabro-lucana, alla quale invece, finora, inspiegabilmente sono state concesse sovvenzioni di miliardi ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i trasporti ha facoltà di rispondere.

MATTARELLA, Sottosegretario di Stato per i trasporti. L'incidente a cui si riferisce la interrogazione è avvenuto su una delle due ultime automotrici a due assi, in servizio dal 1935, sulle quali non era stato ancora possibile procedere alla sostituzione degli assali, ma per le quali erano prescritte le necessarie disposizioni limitative di velocità. Anche queste due ultime unità sono state ora tolte dal servizio per essere sottoposte alla revisione, come è già avvenuto per tutte le rimanenti automotrici a due assi, le quali sono state radicalmente rinnovate, con la sostituzione degli assali e del gruppo motore-trasmissione, nonché con l'integrale rifacimento della cassa e dell'arredamento interno.

Notevoli lavori di rinnovamento sono stati pure eseguiti sulle altre automotrici a carrelli, in modo che oggi non circola più materiale non perfettamente revisionato.

Inoltre, in applicazione della legge 6 aprile 1949, n. 168, la società concessionaria ha ordinato 24 nuove automotrici a carrelli di grande capacità tipo « Breda » e 8 rimorchiate delle Officine Reggiane. Le consegne da parte delle fabbriche avranno inizio con il mese di luglio 1951 e saranno completate entro il dicembre successivo.

Con l'entrata in servizio di questo nuovo materiale rotabile sarà possibile motorizzare integralmente il servizio viaggiatori migliorando sensibilmente le condizioni attuali di esercizio e adeguandole alle effettive esigenze del traffico.

La corresponsione dell'anticipo di 900 milioni, previsto dalla predetta legge, avverrà in rapporto all'avanzamento dei lavori ed alla conseguente entrata in servizio del nuovo materiale; nessuna erogazione è stata quindi fatta fino ad oggi a tale titolo.

Le sovvenzioni di esercizio fino ad ora concesse sono quelle previste dalla convenzione approvata con decreto legge 29 luglio 1926, n. 1450.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MANCINI. Onorevole sottosegretario, io credo che farebbero bene le popolazioni della Calabria, della Lucania e di quelle altre regioni

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

che sono deliziate dalle ferrovie gestite dalla Società delle ferrovie calabro-lucane se ricorressero ad un sistema particolare: un sistema cioè grazie al quale si potesse costringere i rappresentanti del Governo, e principalmente i sottosegretari, che sono poi quelli che rispondono alle interrogazioni, a viaggiare periodicamente appunto su quelle antiche e sconquassate vetture, o meglio ancora su quelle traballanti e pericolose automotrici che tutte insieme costituiscono quel museo ferroviario che la benemerita Società delle calabro-lucane mette generosamente ogni giorno a disposizione delle fortunate regioni meridionali. Adottando ripetutamente il sistema dei viaggi obbligatori, non dico che tutto il problema, già altre volte dibattuto in questa Camera, delle ferrovie sovvenzionate arriverebbe a soluzione, ma quanto meno ritengo che ascolteremmo qui delle risposte più soddisfacenti di quella che in questo momento ha dato l'onorevole Mattarella.

Io potrei forse dichiararmi parzialmente soddisfatto della sua risposta, onorevole sottosegretario, se l'incidente per il quale ho presentato l'interrogazione fosse stato il primo sulla linea Cosenza-Camigliatello Silano e non già l'ultimo di una lunga serie di incidenti — di cui alcuni, purtroppo, molto gravi — già registrati e sul tratto che porta da Cosenza in Sila e su altri tratti delle linee gestite dalla detta Società. Invece, purtroppo — purtroppo non per la Società — sono forse più numerosi gli incidenti che si verificano su queste linee anziché i viaggi regolari.

L'onorevole Mattarella sa certamente che sulla linea Cosenza-Camigliatello Silano tempo addietro hanno trovato la morte diverse persone mentre molte altre sono rimaste ferite e sa certamente che, dopo questo disastro e prima dell'incidente di cui discutiamo oggi, soltanto per la capacità e per il coraggio del personale si sono evitate più serie e pericolose conseguenze al viaggio di un'automotrice sulla quale viaggiavano un centinaio di bambini di una colonia montana.

Non esagero perciò dicendo che la vita dei ferrovieri e dei viaggiatori è esposta a continuo e permanente pericolo di vita per la colpevole negligenza di una società alla quale non stanno sicuramente a cuore gli interessi delle regioni meridionali; e mi sorprendo anche che ella oggi, nella sua risposta, si è tenuta su di un piano tecnico ed astratto e comunque staccato dalla realtà che è — mi creda — peggiore e più allarmante di quella da me sommariamente descritta e sulla quale era mia intenzione richiamare l'attenzione

del Governo. Che senso perciò possono avere, non tanto per me, ma per tutti coloro che per ragioni di lavoro sono costretti a viaggiare una e due volte al giorno su queste ferrovie, i suoi ragguagli tecnici e la notizia che quel giorno viaggiava un'automotrice del 1935? Una sola risposta ci si attendeva, e non è stata data; una risposta che desse tranquillità a tutti, assicurando che il Governo ha deciso di vigilare perché mai più incidenti si verificino. Per la questione delle sovvenzioni ella, onorevole Mattarella, ha fatto riferimento alla legge 6 aprile 1949. Ora io devo ricordare che quando questa legge venne in discussione fu notevolmente avversata da questi banchi dove si richiese, in via pregiudiziale, di esaminare più attentamente tutto il problema delle ferrovie sovvenzionate e poi, per quanto riguardava il merito della legge, di prendere tutte le precauzioni allo scopo di evitare una diversa destinazione dei 900 milioni e di pretendere un'immediata sostituzione del materiale invecchiato e inservibile. Ma si rispose, da parte del Governo, che la legge doveva urgentemente essere approvata perché era urgente sostituire le superate automotrici con altre che la società aveva pronte o quasi pronte. Si disse allora: votate la legge, perché entreranno immediatamente in servizio 24 nuove automotrici.

Ma da allora è passato un anno e mezzo e le popolazioni calabresi e lucane — che hanno partecipato alla sovvenzione concessa — non hanno visto le automotrici promesse e si sentono per giunta dire, per bocca del sottosegretario ai trasporti, che quelle del 1935 sono in corso di revisione e quelle nuove verranno quando verranno... Come si vede è tutto il problema delle ferrovie sovvenzionate che deve essere trattato. Ora, io sono perfettamente convinto che nel momento in cui si discute un'interrogazione non si può affrontare il problema e cercherò di farlo nella sede adatta; ma ritengo da parte mia doveroso, dichiarando la mia insoddisfazione, richiamare il Governo alle sue responsabilità contro il ripetersi di incidenti dai quali può essere messa in pericolo la vita dei viaggiatori che devono servirsi della ferrovia calabro-lucana.

PRESIDENTE. Le seguenti interrogazioni si intendono ritirate, non essendo presenti gli onorevoli interroganti:

Mazzali, al Presidente del Consiglio dei ministri, « per sapere se non ritenga opportuno ed anche urgente modificare il decreto 14 aprile 1950, concernente la conces-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

sione dei nulla osta per l'apertura di sale cinematografiche, la cui applicazione si è risolta in vantaggi per le parrocchie, e in danni per gli enti, i circoli e le fondazioni di ispirazione e di cultura non ecclesiastica e per la normale attività commerciali »;

Facchin ed Ebner, « al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se gli risulta che, i lavori per l'allargamento della strada Merano-Lana (Bolzano) sono stati sospesi non essendo stato finora provveduto al pagamento di alcuno stato di avanzamento perchè non è ancora registrato il decreto di quattro mesi fa, che approva il contratto di appalto stipulato in marzo. Si fa presente che oltre al grave disagio del licenziamento degli operai, la strada deve essere completata prima dell'inverno perchè possa svolgersi il servizio automobilistico di linea, in sostituzione della soppressa tramvia e che qualora i lavori non ne fossero completati, i centri di Lana e Merano non avrebbero comunicazioni agevoli »;

Cerabona, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, « per conoscere quali provvedimenti intenda adottare di urgenza, per sistemare la grave situazione creatasi nel comune di Ripacandida (Potenza) per le malefatte del collocatore comunale Messere Michele denunciato all'autorità giudiziaria per frode di circa tre milioni, e per conoscere perchè non si è provveduto alla nomina del nuovo collocatore, onde sistemare la caotica situazione, non essendo bastevole e proficua la saltuaria visita di un funzionario dell'ufficio provinciale ».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Mussini, al ministro della pubblica istruzione, « per conoscere quali provvedimenti intende predisporre in relazione alle richieste formulate nell'ordine del giorno redatto il 13 maggio 1950, dai presidenti dell'Istituto lombardo di scienze e lettere, dell'Istituto veneto, dell'Accademia delle scienze di Torino e della Accademia della Crusca, nella quale si denuncia la gravità di una situazione che minaccia di spegnere la vita di enti che per ricchezza di tradizioni e per fervore di attività costituiscono una insostituibile gloria del nostro patrimonio scientifico e culturale ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero della pubblica istruzione già da tempo aveva avviato trattative con quello del tesoro al fine di ottenere la ricostituzione dei ruoli statali a favore del personale dipendente dalle ac-

ademie e dagli istituti culturali di cui l'onorevole interrogante ha fatto cenno.

Date però le difficoltà incontrate per conseguire tale scopo, il Ministero, su conforme parere del Consiglio superiore delle accademie e delle biblioteche, di cui fanno parte, in qualità di membri, tre dei presidenti degli istituti culturali predetti, è venuto nella determinazione di provvedere all'aumento dei contributi delle accademie e degli istituti culturali, reperendo i relativi fondi attraverso una corrispondente riduzione delle somme stanziare in altri capitoli di bilancio del Ministero stesso. In tal modo gli istituti culturali di cui si interessa l'onorevole interrogante saranno messi in condizione di corrispondere al dipendente personale una retribuzione più adeguata al costo della vita e di svolgere, con minore difficoltà, le attività culturali e scientifiche loro proprie.

PRESIDENTE. L'onorevole Mussini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MUSSINI. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole sottosegretario alla pubblica istruzione, che sostanzialmente aderisce al contenuto della mia interrogazione. Vorrei però aggiungere un voto: e cioè che alle promesse seguano le pronte realizzazioni. Io non ho meco, e me ne duole, l'ordine del giorno approvato nel maggio scorso dai presidenti degli istituti, nel quale è documentata la gravità di una situazione che impone urgenti ed indifferibili rimedi. Al di là di ogni diversa ideologia politica, tutti dobbiamo essere solidali nello scopo di impedire che venga meno la vita di questi enti, in cui si assomma tanta parte del nostro patrimonio culturale. Ritengo anzi che sia compito specifico del Governo di provvedere perché la loro vita sia incrementata non solo per il contributo che la speculazione scientifica oggi apporta anche al progresso materiale e allo sviluppo industriale, ma specialmente per la difesa di quel patrimonio culturale che mai come in questi momenti è nostro dovere di tenacemente rivendicare perché attengono ai valori eterni dello spirito. Per questo motivo, pur dichiarandomi soddisfatto, aggiungo la più fervida ed accorata esortazione perché il Governo voglia provvedere alla pronta attuazione dei propositi manifestati nella sua risposta.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Amatucci, al ministro dei trasporti, « per conoscere le ragioni per le quali sul tratto della linea ferroviaria dello Stato Avellino-Codola-Napoli, i viaggiatori in partenza dalle stazioni intermedie sono costretti

a fornirsi unicamente di biglietto di seconda classe, mentre i viaggiatori che provengono da Avellino ed oltre e diretti a Napoli e oltre — e viceversa — possono chiedere ed ottenere il biglietto di terza classe anche sulle automotrici che portano solo la prima e seconda classe. Per conoscere se non ritenga opportuno estendere la concessione di potersi munire del biglietto di terza classe anche ai viaggiatori che partono dalle stazioni intermedie e sono diretti a Napoli e, in senso inverso, ad Avellino, eliminandosi, così, un inconveniente che è causa di vivo e legittimo malcontento ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i trasporti ha facoltà di rispondere.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. La limitazione che forma oggetto dell'interrogazione si riferisce al solo treno diretto AT. 275/AT. 277 nel senso Avellino-Napoli, ed al solo treno diretto AT. 276/AT. 278 nel senso Napoli-Avellino, nei quali sono ammessi, in terza classe, i soli viaggiatori in partenza da Avellino per Napoli ed oltre, ed in partenza da Napoli per Avellino ed oltre, restandone esclusi quelli da e per le stazioni intermedie di fermata, che sono soltanto quelle di Serino, Solofra, Mercato San Severino, Codola, Nocera Inferiore e Pompei.

Per gli altri treni effettuati con automotrice sulla linea suddetta le limitazioni all'ammissione dei viaggiatori di terza classe sono assai meno restrittive, in quanto dai treni AT. 271 e AT. 279 (senso Avellino-Napoli) sono esclusi soltanto i viaggiatori di terza classe in partenza da Codola e diretti a stazioni intermedie del tratto Codola-Cancello, mentre nei treni AT. 274 ed AT. 280 (senso Napoli-Cancello) sono ammessi i viaggiatori di terza classe provenienti da oltre Cancello, nonché dalle stazioni intermedie fra Codola ed Avellino, purché diretti ad Avellino ed oltre.

Inoltre, sulla linea circolano sei coppie di treni accelerati, con ammissione incondizionata per i viaggiatori di terza classe, che rispondono bene alle esigenze del traffico locale.

Le ragioni delle suindicate restrizioni, che per il momento non è possibile sopprimere, sta nell'elevato affollamento dei treni stessi, effettuati con due automotrici nelle quali, allo scopo di favorire i viaggiatori di terza classe, i posti sono ripartiti in modo da assegnarne sedici alla seconda classe e novantasei alla terza. Nonostante le limitazioni in vigore, il numero dei viaggiatori, sia di seconda che

di terza classe, supera sempre quello dei posti offerti: manca di conseguenza la possibilità di ammettere altri viaggiatori.

Si fa presente, infine, che tutti i treni e le automotrici della linea fanno servizio di sola seconda e terza classe.

PRESIDENTE. L'onorevole Amatucci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

AMATUCCI. Il fatto che l'onorevole sottosegretario, mettendo in luce la situazione e le esigenze alle quali egli si è riportato, abbia per il momento escluso, pur riconoscendo la fondatezza della richiesta oggetto della mia interrogazione, di farne motivo di un provvedimento nel senso dell'accoglimento della richiesta stessa, è di per sé tanto importante da costringermi a richiamare su di esso in modo particolare la sua attenzione.

I treni su cui sono ammessi i viaggiatori di prima e di seconda classe sono quelli che partono dalle stazioni intermedie da Avellino a Napoli e viceversa, e sono proprio quei treni che, partendo alle prime ore della mattina, danno la possibilità agli artigiani, agli studenti e agli operai di accedere ai capoluoghi cioè a Napoli e ad Avellino. L'onorevole sottosegretario può quindi rendersi facilmente conto del grave disagio cui queste modeste categorie lavoratrici sono sottoposte quando, sperdute come sono nei piccoli centri rurali, debbano pagare il biglietto di prima o di seconda classe per accedere ai capoluoghi.

È per queste osservazioni, e soprattutto per lo stesso riconoscimento della loro fondatezza che ne ha dato l'onorevole sottosegretario, che io esprimo la sicurezza che egli, uniformandosi come sempre a criteri di assoluta ed esclusiva giustizia, vorrà al momento opportuno prendere in considerazione queste esigenze e vorrà eliminare un inconveniente che crea un vivo malcontento fra le popolazioni interessate.

PRESIDENTE. Segue altra interrogazione dell'onorevole Amatucci, al ministro della pubblica istruzione, « per conoscere se per gli incarichi direttivi nelle scuole elementari è riservato il 50 per cento dei posti a favore dei reduci e dei combattenti come, per ogni specie di concorso, prevedono le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137; e per conoscere se, in ogni caso, non ritenga necessario ed urgente impartire ai provveditori agli studi le disposizioni opportune — com'è stato praticato per gli incarichi provvisori di insegnamento elementare e medio — prima che si provveda, in base alla graduatoria di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

merito, alla nomina dei nuovi direttori didattici per l'anno scolastico 1950-51, attuando, così, un principio di giustizia che deve valere per tutti ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le norme che prevedono particolari benefici a favore degli ex combattenti della seconda guerra mondiale, agli effetti della loro assunzione come dipendenti, sia di ruolo sia non di ruolo, dell'amministrazione dello Stato, concernono le persone che, non avendo un impiego statale ed essendo fornite dei prescritti requisiti, aspirino ad un posto statale.

Tali norme, per quanto riflette la riserva del 50 per cento dei posti a favore dei reduci e degli assimilati, non trovano quindi applicazione nel caso del conferimento degli incarichi di direzione didattica, incarichi ai quali possono aspirare soltanto i maestri di ruolo — regio decreto 4 giugno 1944, n. 158 — ossia persone che hanno già un posto effettivo nell'amministrazione dello Stato.

D'altra parte, il sopracitato regio decreto 4 giugno 1944, n. 158 dispone che gli incarichi di direzione didattica siano affidati ai maestri che danno maggiore affidamento per l'esercizio delle mansioni direttive e, di conseguenza, se si facesse luogo alla accennata riserva di posti a favore dei reduci, lo scopo della legge sarebbe frustrato, dacché per la metà dei posti disponibili il conferimento dell'incarico dipenderebbe da titoli bellici e non dai titoli che sono più indicati a stabilire la idoneità all'ufficio di direzione didattica.

PRESIDENTE. L'onorevole Amatucci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

AMATUCCI. Non posso dichiararmi soddisfatto della risposta data dall'onorevole sottosegretario perchè essa non solo non risponde alla realtà dei fatti, ma — io penso — è dovuta ad un equivoco di interpretazione della mia interrogazione.

Invero, il sottosegretario ha dichiarato che le norme di favore per i reduci, i combattenti e assimilati si estendono solo a coloro che, non avendo un posto nella amministrazione dello Stato, sono, però, in possesso di determinati requisiti, e che a tale posto aspirino.

A tale osservazione io rispondo che il concorso per i posti direttivi (i cosiddetti concorsi direttivi per posti di ruolo, e non per incarico, banditi dal Ministero della pubblica istruzione nel 1948, concorsi che sono tuttora in corso di svolgimento) ha

diviso i concorsi stessi in due gruppi, il primo riservato ai reduci e il secondo di carattere generale; cioè i reduci possono concorrere ad entrambi.

Tali concorsi precisano che ad essi devono partecipare solo i maestri di ruolo in quanto non possono parteciparvi persone che non coprano un posto effettivo nell'amministrazione dello Stato.

Per quanto riguarda gli incarichi (e qui risiede, a mio parere, l'errore di interpretazione), la mia interrogazione si riferisce al conferimento degli incarichi direttivi ai maestri di ruolo, cioè a coloro che sono forniti di un posto effettivo. Non potendo, pertanto, partecipare agli incarichi se non persone fornite di un posto nella amministrazione dello Stato, non si lede il diritto di alcuno perchè, con la ritenuta del 50 per cento a favore dei combattenti, non solo non si toglie il posto a nessuno, ma d'altra parte non si danneggia l'andamento del servizio inquantochè gli aspiranti, per avere un incarico direttivo, devono essere in possesso di determinati titoli accademici, ed avere una certa anzianità di servizio, oltre ad avere riportata la qualifica di ottimo.

In tal senso deve essere intesa la mia interrogazione. È evidente che la risposta data dall'onorevole sottosegretario sarebbe esatissima qualora la mia interrogazione si riferisse non agli insegnanti elementari di ruolo.

In ogni modo, mi permetto di far notare che recentemente in molte province si è verificata, al momento della pubblicazione delle graduatorie per merito degli incarichi direttivi, che direttori didattici, i quali avevano espletato con zelo tale funzione e avevano riportato la qualifica di ottimo, si sono visti scavalcare da altri solo perchè avevano una certa anzianità di servizio.

Appunto in base a queste considerazioni (l'onorevole sottosegretario ha affermato che bisogna dare questi incarichi direttivi a persone più capaci, a coloro che sono in possesso di determinati titoli e che hanno adempiuto scrupolosamente a questa funzione direttiva), io mi permetto di richiamare l'attenzione su quanto ho affermato poco fa, affinché vengano date, nei limiti della giusta interpretazione della mia interrogazione, quelle disposizioni atte a sanare una situazione quanto mai incresciosa e ingiusta.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Longhena, al ministro dell'interno, « per sapere se non ritenga opportuno intervenire con sollecita azione a Molinella,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

onde far cessare i tentativi di resurrezione dell'antico fascismo locale. Sono le stesse famiglie di un tempo che provocano, con un linguaggio che ci richiama al passato, e con motivi abusati. Gli uomini lontani hanno affidato alle loro donne il compito di insolentire e di far rivivere gli antichi metodi. Ieri ai partigiani tali donne, forse insofferenti della libertà, muovevano stupide accuse e provocavano scene disgustose, oggi alzano nostalgicamente contro Gastone Bentivogli quel bastone che i loro mariti e fratelli adoperarono un tempo lontano con ferocia contro il padre — la nobilissima vittima della lotta contro il fascismo —. Il ministro persuade questi relitti a non uscire alla luce; la preveggenza non è mai troppa, e non possiamo sempre antivedere le conseguenze anche di modesti fatti di cronaca ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il fatto di cui alla interrogazione è, fortunatamente, di modesta portata. Concordo tuttavia con l'onorevole Longhena nel ritenere che esso sia degno di segnalazione, perchè può costituire un sintomo che è utile, forse, non trascurare. Ecco, frattanto, i fatti che certamente l'onorevole interrogante conosce meglio di me.

Il 20 settembre scorso il Bentivogli, segretario della sezione del « partito socialista dei lavoratori italiani » di Molinella, mentre usciva da una officina del luogo, veniva affrontato dalla settantaquattrenne Caprini Geltrude, nota ex fascista, la quale gli chiedeva a bruciapelo notizie su alcuni letti asportati dalla sua abitazione da elementi partigiani, nei giorni dell'insurrezione. Il Bentivogli rispondeva subito di non saperne nulla ed aggiungeva parole di biasimo contro la Caprini per la sfrontatezza dimostrata, dati i suoi precedenti di fascista faziosa. Ne derivò una vivace discussione, che andò aggravandosi per il sopraggiungere di certe Frattini Corinna e Caprini Cesira, rispettivamente nipote e sorella della Caprini Geltrude. Anzi, con un bastone, che occasionalmente teneva in mano, la Caprini Cesira colpì il Bentivogli, il quale, quando riuscì ad impadronirsi del legno, non mancò di usarlo a sua volta; le percosse così scambiate risultarono peraltro di lievissima entità.

L'intervento di un carabiniere che si trovava nei pressi mise termine alla piccola zuffa. I contendenti vennero accompagnati nella locale caserma dell'arma, e dopo interrogatorio e diffida, lasciati in libertà, avendo le

parti dichiarato di non volersi querelare per le reciproche offese e percosse.

Dagli accertamenti subito espletati è risultato che il diverbio ha tratto origine dal fatto che, nei giorni della liberazione, dalla abitazione della Caprini Geltrude, fascista faziosa e parente di militanti nelle organizzazioni dell'ex repubblica di Salò, vennero — per ritorsione — asportate molte masserizie. Il Bentivogli, in realtà, a quell'epoca non era presente a Molinella, essendo impegnato nelle ricerche della salma di suo padre — vecchio socialista, braccio destro del noto sindacalista Massarenti — ucciso a Bologna alla vigilia della liberazione stessa.

È da ritenersi che la Caprini si sia rivolta a lui non come persona, ma quale esponente dell'antifascismo locale. È da escludere, comunque, che l'incidente sia conseguenza di una mossa politica preordinata. La Caprini Geltrude, di carattere piuttosto cattivo, non sa adattarsi alla spoliazione subita, a suo dire, ad opera degli antifascisti, tanto che l'affronto fatto al Bentivogli va considerato come una sua naturale reazione.

Il comune è oggi amministrato da elementi del partito socialista dei lavoratori italiani, con una minoranza comunista. Non risulta vi siano aderenti al movimento sociale italiano: vi è soltanto qualche simpatizzante di detto partito, ma trattasi di entità trascurabile. Non si può dire, quindi, che esista a Molinella un pericolo di resurrezione dell'antico fascismo locale e, come ho detto all'inizio, il fatto deve considerarsi di modesta portata, per quanto significativo come sintomo. Aggiungo che, da parte di tutti, occorre condurre opera di persuasione per riportare sulla giusta via chi eventualmente stesse per allontanersene. Noi non lasciamo sfuggire occasione per chiedere in questo senso la collaborazione di tutti. A questo scopo abbiamo indetto una specie di crociata antifascista che deve appunto evitare il risorgere della tirannia anche nella mentalità degli italiani. Non si tratta, dunque, di un problema di polizia, ma di un problema di coscienza e di persuasione che dobbiamo esercitare nei riguardi di questi irriducibili avversari della nostra Repubblica democratica. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Longhena ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LONGHENA. So bene che la mia interrogazione non è di quelle che coinvolgono la responsabilità del Governo o delle autorità locali, ed io non potrei muovere alcun appunto, alcuna critica, alcun rimprovero, né

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

al prefetto, né al ministro dell'interno. Ma bisogna tener presente il luogo: Molinella; bisogna tener presenti i protagonisti: la gente di Molinella.

A voi non è ignoto che a Molinella, la piccola cittadina della bassa bolognese, or sono trent'anni, il fascismo, costituito da elementi agrari, violenti e prepotenti, ha creato il vuoto: infrante le organizzazioni, distrutte le cooperative, confiscati i beni, dispersi gli uomini ed esiliati, e le offese alla vita — qualche volta mortali — infinite! Ora è vivo il nome di questi signori nella mente dei molinellesi, i quali, paghi della loro lontananza, non hanno pensato alla vendetta (la vendetta è lontana dai loro animi pacifici e generosi) né contro costoro e nemmeno contro le famiglie di costoro, che vivono tranquille a Molinella. Molinella, non appena liberata, ha pensato a lavorare, a rimarginare le sue numerose ferite, prodotte dal fascismo e anche dalla guerra, e meno degli altri hanno pensato a rivalse gli uomini che hanno avuto dal fascismo maggiore asprezza di danni. Ed è proprio contro colui il quale impersona la persecuzione fascista — perché suo padre, bastonato a sangue, confinato, imprigionato, perseguitato, è stato alla fine barbaramente ucciso — che queste donne, forse nostalgiche del passato, incominciano ad elevare proteste, a scagliare minacce, dichiarando che è vicino il ritorno!

Ora, io voglio credere che questa speranza sarà vana, ché penso che i foschi giorni siano passati. Però è necessario invigilare, è necessario anche rigorosamente prevenire. E questa è opera del ministro dell'interno, al quale non risale, io penso (e qui esprimo il mio pensiero personale), la responsabilità della presente situazione, che risale, invece, a tutti noi! Noi antifascisti, all'indomani della liberazione, abbiamo concepito dei propositi di grande severità. Poi li abbiamo abbandonati: abbiamo tollerato, abbiamo perdonato. La spirale della vendetta si è spezzata, ma si è spezzato anche il ricordo. E questo, amici miei, è molto grave! Io posso perdonare al fascista che ha fatto qualche cosa contro di me, ma non posso perdonare a lui quello che ha fatto a Molinella e alla sua gente e agli illustri morti, i quali reclamano severità, rigidità, inflessibilità!

Onorevoli colleghi, io penso che il fascismo sia risorto. È l'esperienza del passato che in me parla! E penso che sia risorto proprio in quel giorno del lontano ottobre del 1945 quando Pietro Nenni, parlando sulla piazza di Bologna, vide sulla folla densissima, ad-

densata intorno a lui, piovere, dalle finestre dei palazzi vicini, foglietti che ricordavano il passato! (*Commenti*).

Il fascismo è risorto, onorevoli colleghi, ed è risorto quando risorgono i suoi riti funebri, è risorto quando in piena Roma, nel centro, nei caffè, si saluta romanamente, perché si sentono gli inni fascisti, perché — è orribile, ma bisogna che noi lo confessiamo — a certi nomi esecrati le mani prorompono in applausi frenetici. È risorto, onorevoli colleghi, il fascismo, ed è risorto perché, poco per volta, in tutti i rami della pubblica amministrazione ritornano coloro i quali erano potenti quando esisteva il fascismo.

Voi temete la quinta colonna dell'estrema sinistra, io temo, invece, la quinta colonna fascista, che per me è più pericolosa e più deleteria al nostro paese. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per nuovo apporto statale alla « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ». (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (1448).

Indico la votazione.

(*Segue la votazione*).

Le urne resteranno aperte e si proseguirà frattanto nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rescigno e Longoni: « Abolizione del contributo erariale di guerra, di cui agli articoli 8-11 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205 ». (1423).

L'onorevole Rescigno ha facoltà di svolgerla.

RESCIGNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il contributo fiscale, del quale la proposta di legge mia e del collega onorevole Longoni vi chiede l'abolizione, fu concepito in tempo di guerra per fronteg-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

giare straordinarie esigenze finanziarie. Basta guardare l'intitolazione degli articoli da 8 a 11 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, dove questo contributo è contemplato, per convincersi che si tratta di un tributo temporaneo. Difatti questi articoli sono preceduti dal titolo: Istituzione di un contributo erariale « di guerra » sui canoni delle locazioni non assoggettati alle norme del blocco.

Questo contributo intendeva colpire, con l'aliquota del 30 per cento, la differenza fra il canone locatizio pattuito in regime libero ed il canone bloccato di un immobile simile. Quindi tributo straordinario, destinato, malgrado la mancanza di un termine, di una limitazione nel tempo da parte della norma legislativa, a cessare al termine della guerra, cioè alla data del 16 aprile 1946.

Questo carattere provvisorio, temporaneo del balzello è confermato anche dalla disposizione dell'articolo 9 del cennato regio decreto-legge la quale sancisce che i locatori passibili di questo tributo debbono presentare denuncia entro tre mesi, non dalla pattuizione del canone, ma dall'entrata in vigore del provvedimento, il che induce evidentemente a ritenere che al contributo potessero essere sottoposti soltanto i canoni già in corso all'entrata in vigore del provvedimento, e non già quelli pattuiti posteriormente.

Queste sono le ragioni di carattere giuridico che impongono l'abrogazione del canone in parola, ragioni che io prospettai al ministro delle finanze fin dal dicembre dello scorso anno in una interrogazione apposita, e il ministro delle finanze, nella sua risposta alla mia interrogazione (con la quale io esprimevo l'avviso che non vi fosse nessun bisogno di un provvedimento legislativo, perché ritenevo che questo tributo temporaneo, cessata la guerra, dovesse ritenersi abolito) il ministro delle finanze, dicevo, rispondendo alla mia interrogazione affermò che l'abrogazione non potesse essere effettuata che da una espressa disposizione legislativa.

Di qui la necessità della proposta di legge che sto svolgendo, a sostegno della quale non militano solo queste ragioni di natura giuridica, ma anche ragioni — diciamo così — di politica e di giustizia sociale, perché la condizione sulla quale si fonda la applicazione di questo tributo è la libera contrattazione. Ora, questa libera contrattazione, allo stato attuale della legislazione vincolistica, ha luogo particolarmente, se non esclusivamente, per gli immobili ricostruiti oppure costruiti *ex novo* dopo il 29 maggio 1946, ovvero per

gli immobili distrutti o danneggiati per più della metà in seguito ad eventi bellici e ricostruiti dopo la detta data a cura del proprietario. Questo è il campo precipuo dell'applicazione di questo contributo, il quale, in questa maniera, viene a colpire precisamente le ricostruzioni o quelle costruzioni *ex novo* che, invece, bisognerebbe incoraggiare ed agevolare. Anzi, questo contributo neutralizza le agevolazioni accordate a queste ricostruzioni ed a queste nuove costruzioni, così il povero proprietario il quale, senza aver ricevuto ancora nulla a titolo di danni di guerra, coraggiosamente si sia messo a ricostruire il suo immobile, invece di ricevere un premio, riceve una punizione con questo tributo erariale.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

RESCIGNO. È vero che l'articolo 8 del ricordato regio decreto-legge sancisce la esenzione da questo contributo quando il canone di locazione, depurato di un terzo, corrisponde ad un investimento inferiore al tasso del 4 per cento. Ma ognuno comprende come questo tasso di investimento del 4 per cento sia assolutamente inadeguato.

Soltanto l'abolizione del contributo potrà incrementare gli investimenti edilizi, con benefica ripercussione sulla crisi degli alloggi ed a vantaggio di quelle classi meno abbienti, che sono senza tetto; queste classi si troveranno anche avvantaggiate in ordine al canone di locazione, dall'abolizione di questo contributo, perché è intuitivo che i locatori, nonostante tutte le disposizioni in contrario, fanno ricadere sempre questo contributo sul conduttore.

Un'ultima considerazione, di natura morale. L'abolizione del tributo, che noi proponiamo, risponde anche a criteri di etica fiscale: lo Stato ha concesso agevolazioni tributarie notevoli per le ricostruzioni e per le nuove costruzioni (principale la esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati, di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 409); ora, lasciare in vita questa imposizione significa, evidentemente, colpire con un nome diverso lo stesso cespite e costituisce un evidente contrasto; significa che lo Stato toglie con la sinistra quello che ha concesso con la destra.

Onorevoli colleghi, lo stesso ministro delle finanze, nella risposta data alla ricordata interrogazione, ebbe a definire questo contributo poco rilevante dal punto di vista fiscale; ed aggiunse che della sua abolizione si sarebbe potuto parlare in sede di perequazione tributaria.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

Ebbene, la legge di perequazione tributaria ormai è stata approvata dal Senato e fra giorni verrà in discussione alla Camera.

Pare che questa legge voglia ispirarsi a principi di lealtà e di fiducia reciproca fra Stato e contribuente. Ebbene, questa nostra proposta di legge si ispira, precisamente, a questi principi, su cui si deve fondare una buona riforma tributaria.

Noi siamo, perciò, convinti che la Camera vorrà approvare la presa in considerazione della nostra proposta di legge. *(Applausi)*.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo condivide, in linea generale, il principio esposto dal proponente onorevole Rescigno; ma deve far rilevare come già il progetto di legge sulla perequazione tributaria, che è stato ora richiamato, contenga una disposizione per l'abolizione dell'imposta speciale sui redditi dei capitali investiti in attività industriali o commerciali; imposta la quale era stata introdotta dallo stesso provvedimento, che istituiva quest'altro contributo erariale di guerra, di cui ora si chiede l'abolizione.

Inoltre, sempre su questa via di progressiva abolizione dei tributi straordinari introdotti a causa della guerra, è in corso di emanazione un nuovo disegno di legge, il quale, mentre detta norme di attuazione per l'imposta sui vani eccedenti le necessità del complesso familiare, istituita con legge 29 febbraio 1949, dispone l'abolizione del contributo, di cui alla proposta di legge Rescigno e Longoni.

In questa condizione di cose, mi sembra che non sia opportuno voler procedere alla abolizione del tributo in parola con una legge d'iniziativa parlamentare come propone l'onorevole Rescigno, non solo perché è già a buon punto, come ho detto, l'iniziativa governativa per l'abolizione di questo tributo, ma soprattutto perché il progetto governativo nello stesso tempo istituisce una nuova imposta che fa fronte alla notevole diminuzione di entrata che deriverebbe all'erario dall'abolizione dell'imposta in parola.

Perciò il Governo deve esprimere le sue più ampie riserve sulla presa in considerazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione di questa proposta di legge.

(È approvata).

La proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge sui contratti agrari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sui contratti agrari.

Nella seduta di ieri fu rinviato a quella odierna l'esame dell'articolo 32-x:

(Subaffitto e cessione di contratto).

« Non sono ammessi il subaffitto, la cessione del contratto di affitto dei fondi rustici e in genere le forme di subconcessione nelle quali il subconcedente non partecipi effettivamente al processo produttivo.

« Nel caso di contratti in contravvenzione al precedente disposto, il subaffittuario o subconcessionario ha facoltà di surrogarsi all'affittuario o al subconcedente nei suoi diritti e obblighi verso il proprietario del fondo.

« In tal caso, il subaffittuario o subconcessionario ha diritto di ripetere dall'affittuario la differenza fra il canone corrisposto e il canone equo di cui all'articolo 15 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 ».

A questo articolo gli onorevoli Lecciso, Burato, Gui, Delli Castelli-Filomena, Amatucci, Carratelli, Repossi, Sartor, De Meo, Baresi e Mussini hanno proposto il seguente emendamento:

« Sostituire il primo comma col seguente:

« Sono vietati il subaffitto, la cessione del contratto di affitto dei fondi rustici e in genere le forme di subconcessione, ad eccezione della mezzadria di cui agli articoli 2141 e seguenti del codice civile e della colonia parziaria, nella quale il subconcedente partecipi alle spese colturali in misura non inferiore alla metà ».

L'onorevole Lecciso ha facoltà di svolgerlo.

LECCISO. Il testo della Commissione stabilisce che non sono ammessi il subaffitto, la cessione del contratto di affitto, ecc. Per una ragione tecnica e giuridica, di forma e di sostanza al tempo stesso, mi sembra che sia corretto parlare, più che di una non ammissione, di divieto assoluto, anche in deroga all'articolo 1624 del codice civile, il quale si limita a statuire che l'affittuario non può subaffittare senza il consenso del locatore.

Data la finalità sociale della legge, che introduce la giusta causa, è necessario evitare ogni forma di speculazione. Ciò spiega il motivo per cui abbiamo proposto la formula: « sono vietati », ecc. Il testo della Com-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

missione, pur affermando tale divieto, lo limita ai casi in cui il subconcedente non partecipi effettivamente al processo produttivo. Tale formula non mi sembra chiara, perché può dare luogo ad interpretazioni diverse che noi vogliamo evitare.

Difficile è determinare i limiti di una partecipazione effettiva, ed ancora più difficile sarà all'atto pratico dare la definizione di « processo produttivo ». Ecco perché ritengo che sia indispensabile determinare chiaramente, in sede legislativa, i casi in cui la subconcessione è consentita.

Questi casi possono essere quelli della mezzadria, così come disciplinata dagli articoli 2141 e seguenti del codice civile, e della colonia parziaria, nella quale il concedente è associato per la coltivazione del podere al mezzadro ed ha la direzione dell'impresa, così come è disposto dal codice civile e come meglio è regolato dall'articolo 8 della legge che stiamo discutendo, e sopporta inoltre le spese in parti uguali col mezzadro, secondo le norme generali previste dal codice civile.

In questi casi, onorevoli colleghi, noi non siamo davanti a taluno che si disinteressa della coltivazione e assuma la figura dell'intermediario fra il proprietario e il coltivatore manuale, ma siamo davanti a chi direttamente partecipa alla conduzione del fondo. Pertanto, il divieto non si giustificerebbe né dal punto di vista giuridico, né da quello sociale.

Per questi motivi, raccomando agli onorevoli colleghi l'approvazione di questo emendamento.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Noi potremmo accettare questo emendamento se l'onorevole Lecciso acconsentisse allo spostamento di una virgola. Il testo dovrebbe essere il seguente: « Sono vietati il subaffitto, la cessione del contratto di affitto dei fondi rustici e in genere le forme di subconcessione, ad eccezione della mezzadria di cui agli articoli 2141 e seguenti del codice civile, e della colonia parziaria nella quale il subconcedente partecipi alle spese colturali in misura non inferiore alla metà ».

Collocando la virgola — come è nel testo attuale — dopo la parola « parziaria » si escluderebbe dal divieto per intero ogni forma di colonia parziaria e si includerebbero quelle subconcessioni, evidentemente diverse dalla colonia parziaria, nelle quali il subconcedente partecipasse alle spese colturali in misura non inferiore alla metà.

Ieri sera abbiamo rilevato che nelle forme di colonia parziaria è frequente il caso nel

quale il concessionario non partecipa affatto alle spese colturali: è una forma di affittanza con canone quotativo, ed è evidente che questa è una tipica forma di subconcessione, nella quale il subconcedente non solo non partecipa alle spese colturali nella misura inferiore alla metà, ma non vi partecipa affatto.

Secondo il criterio stabilito dall'onorevole Lecciso, una subconcessione nella quale il subconcedente partecipasse alle spese colturali in misura inferiore alla metà dovrebbe essere esclusa? Evidentemente sì. Una concessione della quale il subconcedente partecipasse alle spese colturali in misura inferiore alla metà non è, secondo l'emendamento, ammessa. Se tale subconcessione fosse colonia parziaria, secondo lo stesso emendamento, dovrebbe essere ammessa. Ora ciò è completamente assurdo.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Però, con la limitazione stabilita nel testo.

MICELI. Noi accettiamo quella limitazione, ma non accettiamo il testo con la virgola dopo la parola « parziaria », virgola che tradisce, a parere nostro, le stesse intenzioni del proponente.

LECCISO. Aderisco allo spostamento della virgola.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sull'emendamento Lecciso?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è d'accordo con l'emendamento proposto dall'onorevole Lecciso ed altri, che chiarisce meglio anche nella forma quale sia il pensiero della Commissione ed eventualmente il pensiero della Camera circa questa materia tormentata del subaffitto e delle forme analoghe. La Commissione aveva detto: « Non sono ammessi i subaffitti, ecc. ». Si propone a questa dizione di sostituire l'altra: « Sono vietati ». Ritengo che sia meglio stabilire questo divieto in maniera formale. In sostanza si tratta di una disposizione di ordine pubblico: i contratti che siano fatti in deviazione di questa norma sono considerati senza causa o con causa illecita, quindi praticamente sono nulli.

Quanto poi a quella limitazione che è contenuta nel successivo svolgersi dell'emendamento, mi sembra che essa meglio risponda all'economia di tutta questa disciplina. La Commissione aveva detto che sono vietate in genere le forme di subconcessione nelle quali il subconcedente non partecipi direttamente al processo produttivo. Poteva venire qualche difficoltà di interpretazione di questa partecipazione effettiva al processo produttivo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

A questa difficoltà risponde questo emendamento, che fa proprio, almeno in parte, l'emendamento proposto dall'opposizione. In sostanza riteniamo che sia necessaria una maggiore precisazione, per queste forme di subconcessione, data l'importanza e la drasticità della norma; e cioè ammettiamo senz'altro la mezzadria, in cui c'è un intervento evidente del concedente; e quanto alle altre forme di colonia parziaria e compartecipazione, riteniamo, a scanso di equivoci, che si stabilisca che la colonia parziaria è consentita come forma di subconcessione solo quando vi sia una partecipazione del concedente alle spese colturali in misura non inferiore alla metà.

Poiché queste disposizioni vengono a chiarire meglio la portata della norma, la Commissione si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Lecciso con l'altro emendamento che è stato proposto, dello spostamento della virgola: mi pare che, così, si giunga veramente a chiarire il pensiero su questa materia della subconcessione.

PRESIDENTE. Allora si deve intendere assorbita la prima parte del comma sostitutivo proposto ieri dagli onorevoli Grifone e Miceli.

MICELI. Vi rinunciamo.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Volevo chiarire che questa limitazione: « il subconcedente partecipi alle spese colturali in misura non inferiore alla metà » va riferita esclusivamente al contratto di colonia parziaria.

Mi pare che questo sia il significato dello spostamento della virgola.

PRESIDENTE. È esatto. Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 32-x nel testo Lecciso:

« Sono vietati il subaffitto, la cessione del contratto di affitto dei fondi rustici e in genere le forme di subconcessione, ad eccezione della mezzadria di cui agli articoli 2141 e seguenti del codice civile, e della colonia parziaria nella quale il subconcedente partecipi alle spese colturali in misura non inferiore alla metà ».

(È approvato).

Passiamo al secondo comma, al quale ieri il Governo aveva proposto di sostituire le parole: « Nel caso di contratti in contravvenzione al precedente disposto » con le parole: « Nel caso in cui il proprietario abbia affittato o concesso a persona che non partecipi direttamente al processo produttivo e questa subaffitti o ceda il contratto o subconceda il fondo in contravvenzione al precedente disposto ».

Gli onorevoli Lecciso, Burato, Gui, Delli Castelli Filomena, Amatucci, Carratelli, Repposi, Sartor, De Meo, Baresi e Mussini hanno proposto il seguente emendamento:

« Dopo la parola: subconcessionario, aggiungere: il quale sia coltivatore diretto ».

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Rinuncerei all'emendamento presentato ieri dal ministro, se fossero approvati l'emendamento Lecciso al secondo comma e un secondo emendamento, che presento ora a nome del Governo, tendente ad aggiungere le parole « il quale non sia coltivatore diretto », dopo le parole « all'affittuario o al subconcedente ».

Salvo a dare al testo una migliore formulazione in sede di coordinamento, il concetto è che nel primo caso si richiede il coltivatore diretto, mentre nel secondo caso la surrogazione è consentita quando il concessionario o subconcessionario non sia coltivatore diretto, al fine di evitare la concorrenza fra i coltivatori diretti.

PRESIDENTE. Onorevole Lecciso, ella è d'accordo?

LECCISO. Non sono favorevole — con tutto l'ossequio verso l'onorevole ministro e con ogni riguardo anche per l'amico onorevole Gui, il quale ieri si mostrò favorevole — all'emendamento proposto ieri dal Governo. A parte la genericità della formula proposta, desidero rilevare che può trattarsi di un affittuario il quale, all'atto della stipulazione del contratto, era un coltivatore diretto e successivamente non partecipi più al processo produttivo, nel qual caso non dovrebbe esser fatta la concessione, perché potrebbe trattarsi di speculazione.

Può darsi, inoltre, che il subaffittuario o il subconcedente, cui è data la facoltà di surrogarsi, non sia coltivatore diretto, ma un altro speculatore: questi dovrebbe avere il diritto di surrogarsi secondo il testo del progetto. A

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

me sembra, al contrario, che i principi da affermare siano i seguenti: primo, divieto assoluto di subaffitto, come abbiamo già detto; secondo, in caso di inosservanza, diritto alla surrogazione soltanto a favore del subaffittuario coltivatore diretto.

Perciò, ho proposto che, fermo restando il testo della Commissione, senza parlare di proprietari che abbiano affittato o concesso a persone che partecipino al processo produttivo, ecc., si aggiungano dopo le parole « il subaffittuario o subconcessionario » le seguenti: « il quale sia coltivatore diretto ».

Nessuna difficoltà invece a che si aggiunga dopo la parola « subconcedente » la limitazione proposta dall'onorevole sottosegretario.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Mi dichiaro d'accordo con l'onorevole Lecciso sulla proposta di non introdurre l'emendamento al secondo comma proposto dall'onorevole ministro, perchè questo emendamento presupponeva che noi avessimo lasciato in piedi la vecchia formulazione del concedente e del subconcedente il quale non partecipa al processo produttivo. Noi, uscendo dal generico, abbiamo definito in precisi termini tale mancata partecipazione, per cui credo che il riprodurre questa affermazione generica possa produrre confusione. Si deve modificare, di conseguenza, il testo.

Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Lecciso: che in cioè, sia coltivatore diretto a potersi surrogare. Perchè, siccome vi sono diverse graduazioni di concessionari, se noi le specificassimo potrebbe darsi che non si arrivasse all'ultimo gradino della scala, ma che ci fermasse ad un gradino intermedio, ad esempio al penultimo concessionario, il quale si valesse di questo diritto complicando la situazione, poichè il coltivatore diretto ultimo concessionario avrebbe sì il diritto di valersi di questo diritto, ma si troverebbe a farlo valere insieme ad un altro. Quindi deve essere il coltivatore diretto l'unico ad essere autorizzato a servirsi di questa surrogazione nei confronti del proprietario.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Mi pare che siamo tutti d'accordo. La Commissione accetta l'emendamento Lecciso con l'aggiunta proposta dall'onorevole sottosegretario.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Eravamo rimasti d'accordo che dovesse rimanere invece il precedente testo

senza aggiungere le parole « che non sia coltivatore diretto »; ciò perchè questo introduce delle altre complicazioni a mio parere ingiustificabili.

Secondo voi, noi avremmo, sul fondo, la presenza nel processo produttivo del proprietario coltivatore diretto, primo concessionario, e quella del coltivatore diretto, secondo concessionario. Ora, la qualifica di coltivatore diretto — l'onorevole sottosegretario lo comprende — non si può riferire allo stesso terreno perchè se su quel terreno vi è un coltivatore diretto, quest'ultimo non può concederlo in coltivazione ad altri, senza cessare di essere coltivatore diretto. Evidentemente si riferisce, perciò, al coltivatore diretto di altro terreno.

Io, invece, vedo la proposta dell'onorevole sottosegretario in questo senso. Può darsi che l'intermediario abbia la qualifica di coltivatore diretto, per avere un altro fondo in affitto o in piccola proprietà. Quindi farà il coltivatore diretto nel suo fondo e l'intermediario sull'altro, prendendolo in subaffitto.

L'ultimo vero coltivatore diretto è costretto a pagare, di solito, per la presenza di questo intermediario, un canone superiore a quello che pagherebbe contrattando direttamente col proprietario.

Di conseguenza ritengo dannosa questa aggiunta, in quanto ad essa si può dare anche l'interpretazione che io ho segnalato; a meno che l'onorevole sottosegretario non mi dimostri che l'interpretazione unica è esclusivamente quella da lui fornita.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'emendamento proposto ha lo scopo di evitare che si possa creare una concorrenza fra il coltivatore diretto, che è sul fondo, ed un altro che intenda subentrargli. È per questo che la surroga è ammessa solo nel caso che una delle due parti non partecipi al processo produttivo.

MICELI. Ma se v'è un coltivatore diretto del fondo, come potrà egli cedere il fondo stesso ad un'altro coltivatore diretto, rimanendo egli stesso coltivatore diretto?

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Lo cede avendo l'intenzione di andarsene.

MICELI. Non si tratta di fare il processo alle intenzioni. Se c'è una rinunzia, questo è un fatto accertabile anche se formalmente non perfezionato.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*.
L'ipotesi che si fa è questa: il proprietario ha affittato il fondo ad un coltivatore diretto, il quale, a sua volta, lo ha ceduto ad altro coltivatore diretto in subaffitto. Si è, cioè, venuta a creare una situazione per la quale, ad un certo momento, il proprietario si potrà trovare davanti al fatto compiuto di vedere affidato il suo fondo ad un coltivatore diretto che egli non aveva mai visto. Il primo coltivatore diretto, a sua volta, ha effettuato questa cessione del fondo per avere una buona uscita e potersene andare con qualche vantaggio. D'altra parte, il nuovo affittuario non sarà più disturbato, in quanto noi stabiliamo che il nuovo coltivatore diretto possa mettersi direttamente a contatto col proprietario. Ecco il pericolo che noi intendiamo evitare, anche a tutela del proprietario, che, come ho accennato, può trovarsi di fronte ad un coltivatore del proprio fondo col quale egli non ha mai avuto nulla a che fare. In altre parole, noi vorremmo limitare la surroga soltanto al caso in cui l'ultimo anello della catena sia un coltivatore diretto.

MICELI. L'ultimo: siamo d'accordo.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*.
Ma nello stesso tempo ci preoccupiamo che questa surroga, che consentiamo al coltivatore diretto, non valga a nascondere una speculazione da parte dei coltivatori diretti, i quali attualmente sono sui fondi e che potrebbero, attraverso un giuoco di buona uscita, far trovare il proprietario di fronte ad altri coltivatori diretti. Poiché noi vogliamo evitare questo giuoco di speculazione, diciamo che, se l'affittuario è coltivatore diretto, non ammettiamo che al suo posto, attraverso la surroga, ne vada un altro.

Per chiarimento, si potrebbe completare la dizione nei seguenti termini: « il quale non sia coltivatore diretto del fondo stesso ».

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo su questa aggiunta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione la prima parte del secondo comma dell'articolo 32-x, nel testo Lecciso:

« Nel caso di contratti in contravvenzione al precedente disposto, il subaffittuario o subconcessionario, il quale sia coltivatore diretto ha facoltà di surrogarsi all'affittuario o al subconcedente ».

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'inciso proposto dal Governo e accettato dal relatore: « il quale non sia coltivatore diretto del fondo stesso ».

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Noi voteremo contro questa dizione, perchè essa può creare incertezze e confusioni imprevedibili. L'onorevole Germani ha prospettato un caso nuovo: cioè la volontà e scienza del proprietario di aver affittato il fondo ad un coltivatore diretto.

Ma questo a noi interessa poco. Noi guardiamo al rapporto obiettivo: cioè se quella persona, alla quale il proprietario ha affittato il fondo, qualunque sia stata la condizione del proprietario, esercita una attività proibita dalla legge. Ora, non può essere la buona fede del proprietario ad annullare il dato di fatto che questa persona fa da intermediario e agisce contro la legge. E non soltanto agisce contro la legge, ma agisce anche a danno di qualcuno, perchè è pacifico che a queste intermediazioni consegue sempre un aumento di canone. Colui che subaffitta, con quello che percepisce paga il proprietario e trattiene qualche cosa per sé. Quindi v'è un danneggiato, che è l'ultimo coltivatore diretto, il quale non può e non deve indagare sull'intenzione del proprietario di affittare il fondo ad uno piuttosto che ad un altro, ma è danneggiato attraverso una azione contraria alla legge.

Le parole « coltivatore diretto dello stesso fondo », secondo me, non hanno senso. Se il proprietario ha affittato il terreno ad un coltivatore diretto e questo coltivatore diretto ha coltivato il fondo per alcuni anni, non si concepisce come tale coltivatore diretto per guadagnarsi una problematica buona uscita (che poi non vedo in che possa consistere) rinunzi al suo diritto di rimanere sul fondo e ceda il suo contratto ad un altro! Un coltivatore diretto ha interesse di rimanere sul fondo, e tutte le previdenze nostre servono a garantire questo interesse del coltivatore diretto. Sarebbe una forma, non dico eccezionale, ma contro natura, che il coltivatore diretto, di sua volontà, scegliesse quella formula che lo estrometterebbe automaticamente dal fondo! Quindi, non è possibile che il coltivatore diretto del fondo, colui che con la sua famiglia ha coltivato il fondo per alcuni anni, lo ceda ad un altro per liberarsi del fondo! E che noi dobbiamo prevedere tale caso assurdo, dettando per esso una disciplina che danneggia e compromette mille altri casi reali, mi pare veramente strano.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

Ma anche se questo fosse vero e se ammettessimo la dizione proposta dall'onorevole ministro, che cosa succederebbe? Che la surroga non opererebbe quando l'intermediario contro legge è coltivatore diretto, cioè nel fondo rimarrebbero il subconcedente coltivatore diretto e colui al quale egli cede il fondo, anch'esso coltivatore diretto.

Sarebbe una divisione del fondo più che una cessione di contratto, perchè se il primo è coltivatore diretto continuerà a coltivare il fondo. Ne potrà cedere solo una parte, diversamente non coltivandolo, perderebbe la qualifica di coltivatore diretto, voluta dallo stesso emendamento dell'onorevole sottosegretario per determinare l'eccezione. Si determina una situazione pirandelliana, nella quale chi ci rimette è l'ultimo anello della catena, il vero coltivatore diretto.

Per queste ragioni noi votiamo contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Governo:

« il quale non sia coltivatore diretto dello stesso fondo ».

(È approvato).

Pongo in votazione, la restante parte del comma:

« nei suoi diritti e obblighi verso il proprietario del fondo ».

(È approvata).

Segue il terzo comma dell'articolo 32-x:

« In tal caso, il subaffittuario o subconcessionario ha diritto di ripetere dall'affittuario la differenza fra il canone corrisposto e il canone equo di cui all'articolo 15 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 ».

Gli onorevoli Grifone, Miceli, Bianco, Grammatico, Bellucci e Fora hanno presentato il seguente emendamento, già svolto:

Dopo l'espressione: di ripetere dall'affittuario, *sostituire le parole:* la differenza, *con:* il doppio della differenza.

Qual'è il parere della Commissione?

GERMANI, Relatore per la maggioranza. La Commissione mantiene il proprio testo.

PRESIDENTE. Il Governo?

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Grifone testé letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione, il terzo comma nel testo della Commissione.

(È approvato).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Si riprende la discussione del disegno di legge sui contratti agrari.

PRESIDENTE. Gli articoli 32-xi e 32-xii sono stati approvati nella seduta di ieri. Segue l'articolo 32-xiii. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, Segretario, legge:

(Divisione provvisoria dei prodotti).

« In caso di contestazione sul riparto dei prodotti e degli utili, si potrà procedere alla ripartizione provvisoria secondo le quote previste dalla presente legge, con l'osservanza delle formalità da stabilirsi nel regolamento di procedura di cui all'articolo 36-II ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Grifone Miceli, Bianco, Grammatico Bellucci e Fora hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere le parole:* con l'osservanza delle formalità da stabilirsi nel regolamento di procedura di cui all'articolo 36-II ».

MICELI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. L'articolo 32-xiii riguarda le modalità di suddivisione dei prodotti con speciale riferimento alla mezzadria impropria.

Durante la discussione tenutasi in Commissione, è emersa la necessità, nell'interesse della produzione, di procedere ad una divisione provvisoria sul fondo al momento della raccolta dei prodotti. Questa divisione provvisoria, di solito, non è pacifica, perché, specialmente nella mezzadria impropria, le patruzioni sono tali che, il concedente trova sempre modo di avanzare delle eccezioni, i quali una volta provate porterebbero alla inapplicabilità delle norme di legge, e al ricorso al giudizio della magistratura.

Che cosa succede nell'attesa di questo giudizio? O i prodotti rimangono sull'albero, ed allora vi è danno alla produzione; o i prodotti sono immagazzinati dal proprietario, e in questo caso il contadino, di fronte al

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

fatto compiuto, non si farà certo promotore di una lunga lite giudiziaria durante la quale non potrà disporre nemmeno del prodotto di sua spettanza, ma cercherà di transigere, passando sotto le forche caudine del bisogno.

Vi può essere un terzo caso: che i prodotti vengano immagazzinati dal contadino in attesa del giudizio. In questo caso non mancherà, da parte del proprietario, la denuncia, il processo per appropriazione indebita e spesso la condanna del contadino. Si presenta perciò la necessità di procedere ad una divisione che garantisca le parti e la produzione, senza portare a denunce e condanne di carattere penale. Questa è la ragione dell'articolo 32-XIII. Noi riteniamo però che la suddivisione dei prodotti secondo la presente legge non abbia bisogno di attendere la emanazione di norme regolamentari. Nella mezzadria classica le quote sono fissate al 43 ed al 57 per cento. Che cosa potrebbe dire di più il regolamento? Nel caso della mezzadria impropria noi abbiamo creato un meccanismo parimenti automatico. La divisione prevede due casi: o il 20 e l'80 per cento, oppure il 40 e il 60 per cento. Ritengo che il regolamento di procedura non può nulla aggiungere e nulla togliere alle divisioni automatiche fissate dalla legge. Noi avevamo fatto una riserva per queste divisioni automatiche, sostenendo che dovevano essere proporzionate agli apporti. Allora si che bisognava attendere il regolamento. Ma voi avete sostenuto che era meglio stabilire un *forfait*, che la pratica aveva dimostrato che qualsiasi calcolo dava risultati molto prossimi a questo *forfait*; sareste quindi voi i più qualificati a sostenere l'immediata applicazione di tale *forfait*.

Diverso sarebbe il caso dei canoni di affitto. Poiché questi devono essere stabiliti da una Commissione, che deve tener conto della natura dei terreni, in questo caso vi sarebbe controversia. Ma, quando si tratta di quote di suddivisione di prodotti, la legge, così come è stata approvata fino a questo articolo, dà elementi sufficienti per una suddivisione provvisoria.

Per queste ragioni riteniamo che sia opportuno abolire l'ultima parte dell'articolo: « Con l'osservanza delle formalità da stabilirsi nel regolamento di procedura di cui l'articolo 36-II ».

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La materia che forma oggetto dell'articolo in discussione, cioè la divisione provvisoria dei

prodotti, è piuttosto delicata. In sede di divisione dei prodotti, può avvenire che le parti non siano d'accordo, e allora la Commissione propone che si consenta una divisione provvisoria, secondo le quote previste dalla presente legge. Però la Commissione ha ritenuto che, trattandosi di divisione provvisoria e quindi di regolare rapporti non pienamente accertati fra le parti, nel qual caso le parti possono far valere le proprie ragioni in maniera — fino ad un certo punto — approssimativa, tale divisione provvisoria debba avvenire attraverso una regolamentazione, altrimenti si può andare incontro ad inconvenienti peggiori del male al quale tentiamo di porre rimedio. Abbiamo perciò ritenuto che questa materia debba essere disciplinata dal regolamento di procedura che è previsto nel prosieguo della legge.

Si osserva che il regolamento potrebbe tardare. Noi ci auguriamo di no; è una delega che facciamo al Governo.

MICELI. Non è necessaria.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. È necessaria, perché altrimenti avremo tali contestazioni, che non gioverebbero alla vita dei contratti. Quindi, riteniamo che sia necessario che questa materia, veramente delicata nella sua importanza, abbia il suo regolamento; perciò insistiamo nel nostro punto di vista e non siamo d'accordo con l'emendamento Miceli.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono per il mantenimento del testo così come è stato proposto dalla Commissione.

L'onorevole Miceli dice che il regolamento non è necessario, perché già la legge stabilisce il *quantum* di questo riparto. Ma le norme che deve portare il regolamento non si riferiscono al *quantum*, ma ad alcune cautele che sono necessarie: trattandosi di un riparto provvisorio, bisogna cautelare le parti per il caso in cui una contestazione si risolverà in favore dell'una o dell'altra di esse. Ecco perché è necessario vi sia un regolamento.

Quindi, nei riguardi tanto del *quantum*, quanto delle modalità e delle cautele con le quali questo riparto provvisorio deve esser fatto, propongo il mantenimento del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, ella mantiene il suo emendamento?

MICELI. Lo mantengo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 32-XIII:

« In caso di contestazione sul riparto dei prodotti e degli utili, si potrà procedere alla ripartizione provvisoria secondo le quote previste dalla presente legge ».

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte dell'articolo, della quale gli onorevoli Grifone, Miceli ed altri propongono la soppressione:

« con l'osservanza delle formalità da stabilirsi nel regolamento di procedura di cui all'articolo 36-II ».

(È approvata).

Segue l'articolo 32-xiv. Se ne dia lettura.
GUADALUPI, Segretario, legge:

(Contratti in corso).

« Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti in corso e a quelli prorogati in virtù di provvedimenti emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge salvo le norme sulla durata, le quali si applicheranno dalla prima rinnovazione del contratto ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Monterisi, Monticelli, Codacci Pisanelli, Giuntoli Grazia, De Caro Gerardo, Trimarchi, Reggio d'Aci, Caronia, Vocino e Rivera hanno presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere i commi seguenti:

« Tali contratti, ad eccezione di quelli di affitto a conduttore, sono prorogati sino al termine dell'annata agraria 1954-55, salvo l'applicazione dei casi di disdetta previsti dagli articoli 2, 13, 25-II della presente legge alla scadenza fissata nel contratto o al termine della proroga stabilita dai provvedimenti emanati prima della entrata in vigore della presente legge.

« Il termine indicato nel precedente comma può essere prorogato sino a tutta l'annata agraria 1956-57 da leggi regionali al fine di disciplinare le disdette secondo criteri di gradualità ».

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Data l'importanza di questo emendamento, che è stato presentato oggi, propongo che la discussione dell'articolo 32-xiv e dell'emendamento Monterisi venga rinviata ad altra seduta.

PRESIDENTE. Chiedo se la richiesta di rinvio è appoggiata.

(È appoggiata).

Poiché l'emendamento è stato presentato oggi, e la richiesta è appoggiata da dieci deputati, rinvio ad altra seduta l'esame dell'articolo 32-xiv e dell'emendamento Monterisi.

Segue l'articolo 32-xv. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, Segretario, legge:

(Suolo e soprassuolo nei contratti in corso).

« Le disposizioni degli articoli 17 e 30 non si applicano ai contratti in corso. Per questi, e per i casi nei quali è consentita l'esclusione di talune colture o la concessione separata, l'affittuario del suolo ha diritto ad una quota pari al 5 per cento della parte spettante al concedente sul prodotto del soprassuolo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Grifone, Miceli, Bianco, Grammatico, Bellucci e Fora propongono di sostituire alle parole « 5 per cento » le parole « 15 per cento ».

MICELI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. L'articolo 32-xv prevede che, nei casi di concessione separata del suolo dal soprassuolo, cioè nei casi ammessi dalla legge (la concessione separata non è ammessa in tutti i casi) chi coltiva il suolo debba avere assegnata, a titolo di compenso, una quota dei frutti degli alberi, che egli coltiva insieme al suolo, nella misura del 5 per cento.

Ora, noi riteniamo che questa quota sia assolutamente irrisoria, soprattutto se teniamo conto che la presenza degli alberi danneggia le colture del suolo e che il danno, nel caso di affittanza, è a completo carico dell'affittuario. Nel caso, per esempio, di un oliveto, il concedente, a causa della lavorazione del suolo fatta dal concessionario, si dispensa dall'eseguire alcune pratiche colturali alle piante (esempio pulitura delle erbe prima della raccolta delle ulive); vi è cioè un vantaggio a completo beneficio del proprietario.

È giusto pertanto chiedere, a favore del contadino, un compenso per un utile che va al proprietario senza contropartita a beneficio del coltivatore. Ma è anche giusto chiedere un indennizzo per il danno, che il coltivatore subisce a causa della presenza delle piante.

Noi abbiamo, specialmente nell'Italia meridionale, alcuni arboreti specializzati, dei quali i proprietari concedono in affitto o colonia semplicemente il suolo. La resa della coltivazione di questo suolo, data la distanza

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

di sei o dieci metri tra pianta e pianta, non può essere che irrisoria. In questi casi l'attribuire al coltivatore il 5 per cento della resa degli alberi vuol dire assegnargli una quota infima, che non lo compensa né dei lavori che egli esegue sotto gli alberi a tutto vantaggio del proprietario, né del danno che esso subisce per la presenza degli alberi.

Noi avevamo proposto l'abolizione della concessione del suolo separata dal soprassuolo, concessione che è caratteristica di una economia agricola arretrata: la concessione e la coltivazione devono essere unitarie, per suolo e soprassuolo. Chi coltiva il suolo deve essere interessato alla coltivazione degli alberi.

Invece, la maggioranza della Commissione ha ammesso ed approvato alcuni casi di deroga a questo principio generale di concessione unitaria.

Noi proponiamo che in questi casi di deroga il coltivatore diretto abbia un compenso del lavoro da lui eseguito a vantaggio del concedente, ed un indennizzo del danno che subiscono le sue colture per la presenza degli alberi. Perciò proponiamo di elevare il 5 per cento al 15 per cento. La misura del 5 per cento per talune colture è addirittura irrisoria. Ad esempio, prendete un querceto: cosa rappresenta il 5 per cento delle ghiande rispetto al danno che la pianta reca alla coltivazione? Anche per l'ulivo, considerando che la sua coltivazione è biennale, il 5 per cento del prodotto rappresenta ben poco rispetto al grande pregiudizio arrecato alla coltivazione del suolo circostante.

Un'eccezione potrebbe essere avanzata da qualcuno per le piante di agrumi; si potrebbe per esse eccepire che il reddito è rilevante, e che quindi il 5 per cento del prodotto è cifra sensibile. Ma noi possiamo osservare, anche in questo caso, che sotto l'agrumeto quasi nulla produce il suolo, e che viceversa il lavoro è notevole. Se noi ci fermassimo al 5 per cento, faremmo un'affermazione di principio che resterebbe senza pratiche conseguenze per i coltivatori diretti di terreni arborati.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

GERMANI, Relatore per la maggioranza. La Commissione ha già esaminato codesta questione. Si tratta effettivamente di riconoscere un compenso all'affittuario o al concessionario del suolo quando questi non abbia anche la concessione del soprassuolo. In linea di massima la legge esclude queste concessioni separate, ma in casi assolutamente eccezionali la separazione è consentita; è allora evidente che in questi casi una parte del

lavoro svolto dal concessionario del suolo va a vantaggio anche del soprassuolo. Ora, si è ritenuto dalla Commissione che la quota del 5 per cento del prodotto del soprassuolo costituisca un equo compenso: la Commissione insiste per ciò sul suo punto di vista ed è contraria all'emendamento Grifone. Del resto, lo stesso onorevole Miceli riconosce che per alcune coltivazioni la misura del 15 per cento può essere eccessiva e propone delle distinzioni. Ricordo alla Camera che questa è una legge di carattere generale e quindi non è possibile scendere a distinzioni particolari fra coltura e coltura.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anch'io sono contrario all'emendamento Grifone e concordo con il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Grifone, con il quale si propone di sostituire alle parole « 5 per cento », le altre: « 15 per cento ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 32-xv nel testo della Commissione, del quale è stata data poco fa lettura.

(È approvato).

A questa sede fu rinviato il secondo comma dell'articolo 30, il quale stabiliva:

« Tale disposizione non si applica ai contratti in corso ».

Questo comma, evidentemente, è assorbito dal testo ora votato.

Gli onorevoli Franzo, Burato, Truzzi, Vetrone, Cimenti, Ferreri, Veronesi, Natali Lorenzo, Marengi, Babbi e Visentin hanno proposto il seguente articolo 32-xvi:

« Al principio e al termine della locazione di fondi rustici, ha luogo fra le parti la consegna e riconsegna dei beni locati con le loro pertinenze e ragioni.

« Le parti saranno assistite da un perito scelto di comune accordo oppure rispettivamente ciascuna da un proprio perito.

« In caso di disaccordo, i due periti nominano un periziere, costituendo così un collegio arbitrale, che decide come amichevole compositore senza formalità di rito.

« Qualora i due periti non si accordino sul nome del periziere, la nomina di quest'ultimo viene delegata al presidente del tribunale della circoscrizione dove si trova il fondo ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

L'onorevole Franzo ha facoltà di illustrarlo.

FRANZO. Mi sembra che l'articolo sia sufficientemente chiaro e quindi non richieda una eccessiva chiosa. Comunque, poiché questo principio non è stato affatto inserito nella legge che riguarda i contratti di affitto, sembra opportuno insistere sull'argomento.

Nei vecchi capitolati di affitto era espressamente indicato che nel caso di consegna o di riconsegna di beni locati avrebbe dovuto aver luogo una perizia fatta da un perito nominato dalle due parti. Nei nuovi contratti di affitto questa clausola, che sembrava difendere ottimamente sia gli interessi del proprietario che quelli dell'affittuario, è andata man mano scomparendo, per cui noi oggi rileviamo che nei nuovi contratti di affitto vi è quasi sempre la clausola che stabilisce che nel caso di consegna o di riconsegna dei fondi il perito è nominato dal proprietario.

Ora, fino a quando i rapporti fra proprietario e affittuario erano quelli che erano, il perito nominato da una parte poteva anche andare; ma oggi, con l'entrata in vigore e l'applicazione della legge del 30 per cento, ne consegue che una espressa formulazione che dia al proprietario e solo a questi la facoltà di nominarsi un perito può creare numerosi inconvenienti. Per evitare adunque ogni possibilità di abuso in questo campo, si propone il nostro articolo aggiuntivo che dà sufficiente garanzia sia al proprietario sia all'affittuario.

In sostanza, si propone che al principio e al termine della locazione di fondi rustici, quando ha luogo fra le parti la consegna e la riconsegna dei beni locati con le loro pertinenze e ragioni, le parti siano assistite da un perito scelto di comune accordo oppure rispettivamente ciascuna da un proprio perito. In caso di disaccordo, i due periti nominino un periziere, cioè un superperito, costituendo così un collegio arbitrale, che decide come amichevole compositore senza alcuna formalità di rito. Qualora i due periti non si accordino sul nome del periziere, la nomina di quest'ultimo verrebbe delegata al presidente del tribunale della circoscrizione dove si trova il fondo.

Pare ai presentatori che l'emendamento possa dare veramente la garanzia di una assoluta obiettività. Invito quindi gli onorevoli colleghi a volerlo approvare.

MONTICELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTICELLI. Onorevoli colleghi, io riconosco l'opportunità dell'articolo aggiuntivo presentato dal collega Franzo, però ho delle

perplexità sulla possibilità o meno di inserire questo articolo nel disegno di legge che stiamo discutendo. Indubbiamente attraverso questo articolo verremmo a costituire una forma di arbitrato avente carattere obbligatorio, e quindi vessatorio, che non è conforme allo spirito che regola la nostra procedura. Attualmente le parti, quando insorge una vertenza, possono scegliere due vie: o adire la magistratura, ovvero deferire la vertenza ad un collegio arbitrale. È previsto in tal caso, dal nostro codice di procedura, che il collegio arbitrale sia composto dagli arbitri nominati dalle parti, i quali a loro volta nominano un terzo arbitro, che è il periziere, e, in caso di disaccordo, che tale nomina venga fatta dal presidente del tribunale.

Con la formulazione dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Franzo verremmo a rendere obbligatorio l'arbitrato. Ora, mi sembra: 1°) che, pur riconoscendo che debba essere regolato il sistema di dirimere le eventuali controversie, non sia la legge la sede più opportuna per inserire un articolo di questo genere; 2°) che allo stato attuale della nostra procedura non possiamo costringere le parti a sottostare ad un arbitrato, perché esse devono viceversa essere lasciate libere di scegliere o l'arbitrato o il ricorso al magistrato.

Per queste ragioni ritengo sia necessario rinviare al regolamento la proposta e quindi mi permetto di pregare il collega onorevole Franzo affinché, in considerazione di quanto ho avuto l'onore di esporre, non insista sull'articolo aggiuntivo da lui e da altri colleghi sottoscritto.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Franzo?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La materia indubbiamente merita di essere disciplinata; però a mio parere essa è piuttosto di regolamento che di legge. A parte il dubbio che io avanzo circa la costituzionalità dell'imposizione di questo arbitrato obbligatorio, ad ogni modo, sia perché — ripeto — a mio parere, esso è semmai piuttosto materia di regolamento che di legge, sia anche perché noi qui stiamo trattando le disposizioni finali e transitorie (e questa è una disposizione che si riferisce ai contratti d'affitto dei fondi rustici che abbiamo già esauriti), io penso sarebbe meglio non porre neppure in votazione questo articolo. Pregherei l'onorevole presentatore di ritirarlo, salvo a esaminarlo, se del caso, in sede di regolamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo col relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Franzo, insiste?

FRANZO. Dopo la dichiarazione dell'onorevole Monticelli, e più ancora dopo quella, più autorevole, del relatore, nulla ho in contrario, anche a nome degli altri colleghi, a ritirare l'emendamento; ma sia chiaramente inteso che codesta questione, che entra nel grande quadro degli affitti dei fondi rustici, dovrà essere regolata nella maniera più conveniente e definitiva, sì da evitare ogni possibilità di controversia.

PRESIDENTE. Sta bene. L'articolo 33 del testo ministeriale è stato soppresso dalla Commissione.

Passiamo all'articolo 34. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

(*Competenza*).

« Le controversie sulle materie regolate dalla presente legge sono deferite alle Sezioni specializzate previste dalla legge 4 agosto 1948, n. 1094, se sono relative a contratti di mezzadria, colonia parziaria o compartecipazione, ed alle Sezioni specializzate previste dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, se si tratti di controversie per contratti di affitto ».

PRESIDENTE. L'esame di questo articolo è rinviato in sede di discussione dell'articolo 35-III.

Passiamo all'articolo 35. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Restano in vigore le norme di legge e i contratti individuali o collettivi più favorevoli al lavoratore.

Sono inderogabili le norme degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 26 e 33 della presente legge ».

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo il rinvio della discussione di questo articolo.

PRESIDENTE. La maggioranza della Commissione è d'accordo?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Da parte nostra non v'è opposizione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Grifone è accolta.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 35-II. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

(*Norme abrogate*).

« Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, e in genere le disposizioni contrastanti con la presente legge si intendono abrogate ».

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo dagli onorevoli Grifone, Miceli, Bianco, Grammatico, Bellucci e Fora:

« È abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311 ».

L'onorevole Grifone ha facoltà di svolgerlo.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Noi chiediamo questa abrogazione per evitare confusioni che potrebbero sopravvivere. Poiché la materia è stata già completamente considerata a proposito della mezzadria impropria e della colonia parziaria, noi riteniamo più opportuno, per chiarezza legislativa, considerare abrogato integralmente il decreto legislativo 19 ottobre 1944.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Noi chiediamo che il decreto 19 ottobre 1944, n. 311, sulla mezzadria impropria sia abrogato perché, qualora esso rimanesse in vigore, genererebbe confusione. In effetti gli articoli 2 e 3 (speciale feracità del terreno e diverse ripartizioni in caso di mutato equilibrio economico del contratto) sono quelli che hanno generato la gran massa delle controversie sulla mezzadria impropria. Ma vi sono altri articoli che dovrebbero essere abrogati. Nell'articolo 1, ad esempio, viene data una definizione di nudo terreno la quale non risponde più a quella data da noi nella legge attuale. Ora, anche se è detto, come è detto, che sono abrogate tutte le disposizioni contrastanti con la presente legge, se noi nulla dicessimo di specifico, sia pure con una dizione generica, veniamo pur sempre ad ingenerare della confusione.

La commissione circondariale di cui parla l'articolo 4, ad esempio, noi sappiamo che non sussisterà più, a legge approvata ed in vigore: perché dunque non dirlo? Poiché poi queste commissioni sono ancora in piedi per la mezzadria impropria, potrebbe anche darsi, dato che si tratta di commissioni cui è attribuita una competenza specifica, che esse rimangano in piedi, ed è evidente che troppe commissioni ingenererebbero confusione: l'interesse dei contadini è evidentemente che vi sia una magistratura speciale unica. Lo stesso

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

potrebbe dirsi per tutte le altre disposizioni del decreto 19 ottobre 1944, numero 311.

Ora, essendo tutte le disposizioni di questa legge sulla mezzadria impropria contenute in modo esauriente e definitivo nella nostra legge (nulla vi è che non sia contenuto nella legge di riforma dei contratti agrari e che ci costringa, domani, a doverci agganciare ad altra legge), noi sosteniamo che l'intero decreto 19 ottobre 1944, n. 311, è abrogato. Se non accettassimo tale logica impostazione, tanto varrebbe affermare semplicemente che tutto ciò che è contrastante con la legge in esame è abrogato.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Grifone?

GERMANI, Relatore per la maggioranza. La Commissione accetterebbe la seconda proposta dell'onorevole Miceli, cioè quella di eliminare la prima parte di questo articolo 35-II, che ricorda gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, per dire semplicemente: «Tutte le disposizioni contrastanti con la presente legge si intendono abrogate».

MICELI. Non è stata una proposta; è stata una semplice indicazione.

GERMANI, Relatore per la maggioranza. Comunque, noi intendiamo siano abrogate tutte le disposizioni contrastanti con la presente legge; e non di menzionare in modo particolare una singola legge interamente abrogata.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Concordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Il nuovo testo della Commissione è il seguente:

«Tutte le disposizioni contrastanti con la presente legge si intendono abrogate».

MICELI. Chiedo di parlare su questo nuovo testo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Non vorrei essere la causa involontaria di un tentativo di peggiorare la legge. Ho fatto notare che la parte più controversa, e che si presta a maggiori possibilità di evasione, è quella contemplata negli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 311, relativi rispettivamente alla fertilità dei terreni e al mutato equilibrio economico del contratto.

Nell'articolo è stato accennato a queste due norme non a caso. Se noi diciamo soltanto: «tutte le disposizioni contrastanti con la

presente legge si intendono abrogate», allora noi dovremo dimostrare, caso per caso, che le disposizioni della legge sono contrastanti con questi due scogli fondamentali che sono gli articoli 2 e 3; mentre, se citiamo nell'articolo tali norme per dire che sono abrogate, ci dispenseremo da tale dimostrazione caso per caso. Troveremo delle difficoltà in altri campi; ma queste due gravi difficoltà le avremo rimosse, senza alcuno sforzo, all'atto della trattazione di ogni singola questione.

Se fosse approvata la dizione generica, ci costringereste a ripetere uno sforzo ad ogni controversia per dimostrare che quelle tali disposizioni sono in contrasto con la legge. Questo ho voluto dire in modo da non dover avere il rimorso — dicevo — di aver contribuito involontariamente a rendere peggiore la legge: meglio allora lasciare l'articolo così come era.

PRESIDENTE. Si potrebbe allora lasciare l'articolo così com'era, aggiungendo dopo le parole «in genere», l'altra «tutte». Onorevole relatore?

GERMANI, Relatore per la maggioranza. D'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario?

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 35-II così modificato:

«Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, e in genere tutte le disposizioni contrastanti con la presente legge si intendono abrogate».

(È approvato).

Presentazione di un disegno di legge.

ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici. Mi onoro presentare il disegno di legge:

«Assegnazione della somma di lire cinque miliardi da prelevarsi dalle disponibilità di cui alla legge 2 agosto 1948, n. 1108, all'Amministrazione degli aiuti internazionali, per la prosecuzione del programma generale di assistenza dell'U. N. R. R. A.-Casas, prima Giunta.

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Com-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

missione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà stabilito che l'urgenza è accordata.

(Così rimane stabilito).

Si riprende la discussione del disegno di legge sui contratti agrari.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 35-III. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, Segretario, legge:

(Competenza).

« Le controversie sulle materie regolate dalla presente legge sono deferite alle Sezioni specializzate previste dalla legge 4 agosto 1948, n. 1094, se relative a contratti di mezzadria, colonia parziaria o compartecipazione, ed alle Sezioni specializzate previste dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modifiche, se relative a controversie per contratti di affitto ».

PRESIDENTE. L'onorevole Palazzolo ha proposto di sostituire questo articolo col seguente:

« Le controversie sulle materie regolate dalla presente legge sono devolute alla cognizione del magistrato ordinario che applicherà le norme comuni con le seguenti modificazioni:

1°) le domande si propongono mediante ricorso al capo dell'ufficio giudiziario competente che fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti non oltre trenta giorni dal deposito del ricorso in cancelleria. Ricorso e decreto sono notificati alle controparti almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione;

2°) le cause non possono differirsi più di due volte. È consentito un terzo ed ultimo differimento soltanto in caso di accertata forza maggiore;

3°) le sentenze dovranno essere depositate in Cancelleria entro il trentesimo giorno dal passaggio in decisione delle cause;

4°) le sentenze pronunziate nel giudizio di primo grado sono esecutive di diritto;

5°) il termine per l'appello contro le sentenze è di giorni 15, quello per il ricorso in Cassazione è di giorni 30.

« L'inosservanza delle disposizioni di cui ai numeri 1°, 2° e 3° produce l'estinzione del giudizio.

« Sono abrogati gli articoli da 7 a 15 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, e gli articoli 4, 5 e 8 seconda parte, nonché da 10 a 16 della legge 18 agosto 1948, n. 1140.

« Le Sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti di appello, istituite in virtù di dette leggi, continueranno ad esercitare la loro attività giurisdizionale limitatamente ai giudizi in corso e fino al loro esaurimento ».

L'onorevole Palazzolo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PALAZZOLO. Con la legge dell'agosto 1948 ci proponemmo di abbreviare il corso delle liti in materia agricola. L'esperienza però ha dimostrato che questo scopo non è stato raggiunto: la procedura era più breve quando competente per questa materia era la magistratura ordinaria. Stando così le cose, io non vedo la ragione perché si debba continuare in un sistema che si è dimostrato inefficiente allo scopo che ci proponevamo. Di qui il mio emendamento, in base al quale le cause in materia di contratti agrari debbono essere affidate alla magistratura ordinaria, però con una procedura abbreviata: non superandosi i due differimenti (mentre nelle comuni cause civili si effettuano normalmente sette, otto ed anche dieci differimenti) ed emettendosi la sentenza entro un mese dal giorno in cui la causa è passata in decisione (si viene così ad evitare l'inconveniente, troppo frequente oggi, di emanare la sentenza tre, quattro, od anche più mesi dopo).

Inoltre, le sentenze pronunciate nel giudizio di primo grado debbono considerarsi esecutive di diritto, ottenendosi così in molti casi che la parte soccombente nel primo grado del giudizio, e presumibilmente avente torto, di fronte alla esecuzione della sentenza, messa con le spalle al muro, finisca per non fare l'appello e, non facendolo, non perpetui la lite. Il termine per l'appello contro le sentenze di primo grado non dovrebbe essere superiore a 15 giorni, e quello per il ricorso per cassazione ai 30. In sostanza, ne verrebbero così dimezzati i termini del codice di procedura civile. Questo e solo questo può essere il mezzo per abbreviare le liti in materia di contratti agrari.

Inoltre, vi dirò che le commissioni tecniche, oltre tutto, costano. Secondo i dati del bilancio 1950-51, esse costano 46 milioni all'anno, solo per i membri — chiamiamoli così — civili, cioè per i cosiddetti esperti. Nel bilancio di previsione del Ministero dell'agricoltura, a pagina 26, troviamo infatti queste due cifre: 35 e 11 milioni: la prima cifra, di 35 milioni,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

riguarda le indennità di missione e il rimborso spese di trasporto ai membri delle commissioni tecniche delle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti di appello; la seconda cifra, di 11 milioni, riguarda le spese per il funzionamento delle medesime commissioni tecniche. Sono 46 milioni di lire che lo Stato butta via: non v'è assolutamente bisogno di questi signori giudici, di questi signori esperti; perché è già previsto dal rito civile ordinario che, tutte le volte che ha bisogno dei lumi di un esperto, il giudice può nominare un consulente tecnico, in quanto gli esperti aggregati non servono a nulla, come dirò.

Devo aggiungere che da una indagine da me fatta è risultato che lo Stato viene a perdere, inoltre, la rispettabile cifra di 225 milioni all'anno. Infatti, dai calcoli da me effettuati, risulta che, mentre una causa viene a costare in media 3.500 lire, per le cause delle sezioni specializzate le parti sono esenti dalle spese di carta bollata e da tutti i diritti che in genere pagano coloro che promuovono cause civili. Da questo calcolo approssimativo (che quindi non è preciso) risulta che lo Stato viene a perdere, per mancati introiti di iscrizione delle cause a ruolo, 225 milioni, che, anche se fossero soltanto 200 milioni, aggiunti ai 46 milioni che lo Stato perde per il funzionamento delle sezioni specializzate e delle commissioni tecniche, rappresenterebbero *grosso modo* 250 milioni all'anno, cioè un quarto di miliardo. Per poi ottenere che cosa? Niente! Infatti, questi signori esperti non portano alcun contributo alla decisione della lite, anzi allungano la lite; perché in camera di consiglio costoro non saranno mai dei giudici, bensì saranno sempre dei rappresentanti delle parti. Infatti, dal rappresentante dei proprietari non sentirete mai dire che ha ragione il mezzadro, così come dal rappresentante del mezzadro non sentirete mai dire che ha ragione il proprietario. In sostanza, costoro sono degli avvocati che hanno il diritto di stare in camera di consiglio e di turbare la serenità della giustizia. Ecco tutto! A questo si riducono questi signori giudici specializzati che costano allo Stato la bellezza di 250 milioni all'anno!

Pertanto, io chiedo che la Camera voglia fare buon viso al mio emendamento e voglia accoglierlo. Sono sicuro che, se così farà, farà opera sana a favore agli agricoltori e dei contadini, e farà opera sanissima a favore dello Stato, che risparmierà 250 milioni all'anno.

PRESIDENTE. L'onorevole Tozzi Condìvi ha proposto di sostituire l'articolo 35-III con il seguente:

« Per le controversie regolate dalla presente legge, in ogni comune saranno create speciali commissioni arbitrali composte da un rappresentante dei proprietari terrieri e da un rappresentante della categoria interessata al contratto che si intende disdettare.

« Tali commissioni saranno presiedute dal conciliatore e delibereranno come arbitri conciliatori senza alcuna formalità e senza possibilità di opposizione.

« I membri delle commissioni saranno nominati con decreto prefettizio, sentite le commissioni sindacali. Parteciperà nelle commissioni con parere consultivo il rappresentante della U.C.S.E.A.

« Qualora il concedente non dia effettiva esecuzione agli eventuali impegni sulla scorta dei quali ha ottenuto il riconoscimento della giusta causa, l'affittuario, mezzadro, colono o compartecipante ha diritto, oltre al risarcimento dei danni, ad una pena pari, per la mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, alla quota di prodotto percepita nella annata di uscita e, per l'affitto, al doppio dell'ultima annualità del canone di affitto. Il giudice potrà anche ordinare la reintegrazione dell'affittuario, mezzadro, colono o compartecipante nel fondo, sempreché questa possa disporsi senza lesione dei diritti dei terzi in buona fede ».

L'onorevole Tozzi Condìvi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TOZZI CONDIVI. Onorevoli colleghi, quanto ha detto l'onorevole Palazzolo è molto saggio; però i suoi rilievi meritano a loro volta altri rilievi. L'onorevole Palazzolo vorrebbe portare la competenza sulle controversie relative ai contratti agrari al magistrato ordinario, cioè al tribunale; noi conosciamo però l'altro lato della medaglia, e sappiamo quanto lavoro vi sia nei tribunali e dunque quanto difficile sia che i giudici ordinari possano svolgere anche questo nuovo lavoro.

La mia proposta mirerebbe a spostare la competenza più in basso, a portarla nei comuni; vorrei cioè vi fosse il modo di risolvere le controversie in materia di contratti agrari, che hanno carattere più privatistico che giuridico in senso assoluto, in ogni comune. Eliminando, poi, l'intervento degli avvocati, sarebbe più facile ottenere transazioni.

Anche a questa mia tesi vi sono obiezioni e rilievi. La prima che mi è stata fatta, la fondamentale, è quella di anticostituzionalità.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

Io vorrei che i conciliatori, aiutati da due tecnici locali (e non da quei tecnici che sono nelle commissioni dei tribunali e delle corti d'appello), potessero giudicare inappellabilmente su queste determinate controversie. È verissimo che il conciliatore può errare, può essere soggetto a pressioni politiche; ma forse che le commissioni, finora, non hanno errato e non hanno subito pressioni politiche? (*Interruzione del deputato Lecciso*).

Ho detto che può esservi una obiezione costituzionale; bisogna però vedere se questa è fondata. Ora, dinanzi a questa situazione, quando chiedo che venga creato un collegio arbitrale (non un giudice speciale), composto dal conciliatore e da due rappresentanti, uno per ciascuna delle categorie interessate, io propongo una soluzione che potrà, sì, sembrare audace, ma che è tale da portare un vantaggio enorme.

Tutti coloro che si sono occupati di questa legge sui contratti agrari si sono fermati perplessi dinanzi alla preoccupazione che per ogni contratto agrario possa sorgere una causa. Questa preoccupazione non deve essere presa alla leggera!

Potrà trovarsi una soluzione più adeguata di quella da me prospettata, ma credo che la maggioranza della Camera debba considerare favorevolmente l'intendimento dal quale è ispirata la mia proposta: se io, avvocato, propongo di abolire la rappresentanza degli avvocati, evidentemente ciò faccio in quanto comprendo come la presenza degli avvocati, anziché facilitare le soluzioni amichevoli, possa servire a rendere più pesanti le controversie.

TONENGO. Giusto! Quando siamo stati nelle mani degli avvocati non abbiamo mai risolto nulla!

TOZZI CONDIVI. Ad ogni modo, qualora non si credesse di accogliere il mio emendamento, potrebbe valere allo scopo quello proposto dagli onorevoli Bucciarelli Ducci e Gatto, al quale in via subordinata io aderisco. Esso dice in sostanza: invece di portare la competenza ai tribunali, portiamola in primo grado ai pretori. Il vantaggio di portare la competenza dinanzi ai pretori, rispetto ai tribunali, è indubbio. Però è anche vero che i pretori si troverebbero gravati di un nuovo lavoro non indifferente. Comunque, dinanzi ai pretori noi potremo ottenere in molti casi la conciliazione. Quindi, giudice di primo grado sarebbe il pretore; di secondo grado il tribunale, assistito dalle commissioni tecniche. Rimarrebbero abolite le commissioni tecniche presso le corti d'appello. Una legge speciale

potrebbe disciplinare la procedura per le liti in materia di contratti agrari davanti al pretore e quindi al tribunale. Non è possibile stabilire tutta una procedura nuova con un solo articolo di questa legge, così come vorrebbe fare l'onorevole Palazzolo. È giusto però quanto diceva l'onorevole Palazzolo nel senso che si dovrebbe abbreviare i termini e ridurre al minimo il numero dei differimenti.

Insisto, infine, sul mio emendamento, che figura come sostitutivo dell'articolo 35-III e che invece deve essere considerato come disposizione transitoria:

«Le sezioni specializzate previste dalla legge 4 agosto 1948, n. 1094, restano in funzione per l'espletamento delle pratiche già iniziate all'entrata in vigore della presente legge, ma dovranno seguire le norme in questa legge fissate».

PRESIDENTE. L'emendamento sostitutivo Bucciarelli Ducci e Gatto, fatto proprio in via subordinata dall'onorevole Tozzi Condivi, è il seguente:

«Le controversie sulle materie regolate dalla presente legge sono di competenza del pretore.

«Avverso le sentenze del pretore le parti possono interporre appello, e competenti a giudicare in secondo grado sono le Sezioni specializzate del Tribunale, previste dalla legge 4 agosto 1948, n. 1094, se relative a contratti di mezzadria, colonia parziaria o compartecipazione, e le Sezioni specializzate previste dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modifiche, se relative a controversie per contratti di affitto».

Vi è infine un emendamento sostitutivo degli onorevoli Lecciso, Burato, Gui, Delli Castelli Filomena, Amatucci, Carratelli, Repposi, Sartor, De Meo, Baresi e Mussini:

«Tutte le controversie sulle materie regolate dalla presente legge sono deferite alle sezioni specializzate previste dalla legge 4 agosto 1948, n. 1094, e 3 giugno 1950, n. 392».

L'onorevole Lecciso ha facoltà di svolgerlo.

LECCISO. In una legge come questa, in cui abbonda la casistica, onde purtroppo è da prevedere che le controversie pulluleranno, il successo è in gran parte affidato all'autorità chiamata a dirimere le controversie.

Il disegno di legge deferisce le controversie alle sezioni specializzate previste dalla legge 4 agosto 1948, n. 1094, se relative a contratti di mezzadria, colonia parziaria o compartecipazione, ed alle sezioni specializzate previste

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, se relative a controversie per contratti di affitto.

Senonché, per la legge 18 agosto 1948, che ha per limitato oggetto il contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per i pascoli, le decisioni delle sezioni specializzate sono inappellabili. È da ritenere quindi che tanto il testo del Governo quanto il testo della Commissione siano caduti in errore nell'indicare la legge del 18 agosto 1948, la quale si riferisce soltanto alla determinazione dell'equo canone. Ora, si tratta di scegliere fra i vari sistemi. L'onorevole Palazzolo vorrebbe rimettere il tutto all'autorità giudiziaria, ma il procedimento ordinario, contrariamente a quanto egli ha assunto testè, è dispendioso, lungo e non sembra il più idoneo. Né ritengo opportuno un esperimento con la procedura che l'onorevole Palazzolo ha suggerito, proprio in questa materia. E nemmeno è opportuno, d'altra parte, eliminare gli esperti, i quali danno il contributo della loro conoscenza diretta.

Vi è poi la proposta di deferire il tutto al pretore; ed io personalmente sarei favorevole a questa proposta, qualora le preture funzionassero, e vi fossero pretori in numero sufficiente. Ma noi abbiamo sentito qui, da tutti i settori della Camera, in sede di discussione del bilancio della giustizia, che il disservizio nelle preture oggi è più che mai deplorabile.

Non mi pare si possa accogliere la proposta dell'onorevole Bucciarelli Ducci di deferire tutte le controversie in prima istanza al pretore ed in seconda istanza alle sezioni specializzate, sia perché si estenderebbe eccessivamente la competenza per valore di quel giudice, sia perché in tal caso avremmo in primo grado un magistrato ordinario ed in secondo grado una sezione specializzata, mentre in prima istanza più che in grado di appello si discutono le questioni immediate di fatto alla cui risoluzione sia necessario l'intervento degli esperti.

Vi è poi la proposta dell'onorevole Tozzi Condivi di creare una specie di arbitrato presieduto dal conciliatore. Data la complessità delle controversie che possono sorgere, credo — e mi perdoni il collega Tozzi Condivi — che sia aberrante la sua proposta; e ciò non soltanto per ragioni pratiche, di convenienza e di opportunità, ma anche per considerazioni di carattere costituzionale, in quanto l'articolo 102 della Costituzione dice espressamente che la funzione giudiziaria viene esercitata dal magistrato ordinario e regolata dalle norme sull'ordinamento giudiziario, e nel

capoverso vieta la creazione di magistrature speciali, salva la istituzione di sezioni specializzate. Il conciliatore non è un giudice speciale, ma, quando diciamo che le sue sentenze sono inappellabili, violiamo l'articolo 102 della Costituzione. (*Interruzione del deputato Concetti*).

La proposta dell'onorevole Tozzi Condivi è di creare un giudice che debba decidere inappellabilmente come arbitro, il che significa creare una magistratura speciale. A prescindere da questa ragione di carattere costituzionale, credo che, nel merito, non sia il caso di affidare al conciliatore controversie di tale gravità. Le sezioni specializzate già esistono, e sono quelle di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1094, che è ricordata nel testo della Commissione, ed alla legge 3 giugno 1950, n. 392.

Per evitare quindi tali inconvenienti, secondo il mio emendamento, tutte le controversie dovrebbero essere devolute alle sezioni specializzate già istituite. Naturalmente cadrebbero le sezioni specializzate di cui alla legge 18 agosto 1948, aventi per oggetto la determinazione dell'equo canone. E perciò, poiché queste sezioni specializzate non rimarrebbero più in vita, ho proposto anche un altro emendamento, che concerne l'inappellabilità delle decisioni emesse in materia di equo canone, perché non è opportuno che controversie di questo genere siano portate attraverso i diversi gradi di cui ho parlato. Quindi rimarrebbe ferma la norma di cui all'articolo 13 della legge 18 agosto 1948, che propongo sia riprodotta:

« Contro le decisioni delle sezioni specializzate è ammesso il ricorso in Cassazione per i motivi di cui all'articolo 360 del codice di procedura e successive modificazioni ».

Tale norma forma oggetto di altro mio emendamento.

Per questi motivi, prego la Camera di accogliere la proposta che le controversie siano devolute alle sezioni specializzate già esistenti, con la limitazione testè indicata.

MONTICELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTICELLI. Dagli emendamenti presentati a questo articolo sorgono due questioni basilari: la prima riguarda la opportunità di deferire le controversie alle sezioni specializzate presso i tribunali e le corti di appello oppure alla magistratura ordinaria; la seconda questione, invece, riguarda la opportunità — anzi vorrei dire la possibilità — di regolare in questa legge una nuova procedura.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

Quanto alla prima questione, mi sembra non sia il caso di ricorrere al magistrato ordinario, perché conosciamo benissimo l'attuale situazione della magistratura. E tanto meno posso essere d'accordo con il collega Bucciarelli Ducci nel voler devolvere la cognizione e la risoluzione di queste controversie alle preture, quando, proprio nel collegio che entrambi abbiamo l'onore di rappresentare, vi sono preture mancanti del titolare e del cancelliere; il che significa che controversie di questa importanza correrebbero il rischio di non essere mai risolte o di essere risolte in un periodo di tempo molto lungo.

Quindi, sono del parere che le controversie debbano essere deferite alle sezioni specializzate, che hanno finora corrisposto al loro compito. Le norme sono note: ora occorre ottenere di arrivare il più rapidamente possibile a decisioni concrete e rispondenti alle esigenze del momento. Per esperienza personale, in quanto ho partecipato per qualche anno a queste sezioni specializzate, so che le procedure hanno bisogno di essere snellite, in modo che le sezioni specializzate stesse acquistino rapidità e concretezza. L'articolo 36 del disegno di legge in discussione prevede il regolamento di procedura; viene delegato cioè dal Governo, nel termine di tre mesi, il regolamento di procedura per le controversie che devono essere deferite alle sezioni specializzate. Il che significa che la risoluzione di queste controversie è devoluta alle sezioni specializzate presso il tribunale e la corte di appello.

La seconda questione, come ho detto, verte sulla opportunità o meno che questa regolamentazione di procedura venga a far parte integrante della legge che discutiamo.

A me sembra che, sia per una questione procedurale, sia perché esiste proprio un articolo che delega al Governo la possibilità di regolare queste controversie, non noi possiamo inserire nella legge le disposizioni così accuratamente predisposte dall'onorevole Palazzolo, che si risolvono non tanto in una indicazione generica, quanto, addirittura, in una distinzione precisa sui termini per i ricorsi e per l'appello, su quelli nei quali le sentenze devono essere pronunciate, sulle possibilità di differimento, sul carattere esecutivo delle stesse: tutto un insieme di norme, che non possono far parte di questa legge, ma devono rientrare nel regolamento di procedura.

Quindi, sia per le considerazioni fatte sulla prima questione, sia per quelle fatte sulla seconda, ritengo che l'articolo 36, che, delegando al Governo il regolamento di procedura,

stabilisce anche che queste controversie vengano deferite alle sezioni specializzate, sia sufficiente, senza emendamenti, a corrispondere alle esigenze da me esposte.

CONCETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCETTI. La questione, come sottolineata dall'onorevole Monticelli e come illustrata dal presentatore dell'emendamento, fa veramente convergere la nostra attenzione su questi due caposaldi: è opportuno ricorrere alla procedura ordinaria, o alla procedura straordinaria? E, come dice l'onorevole Monticelli, è questione da regolare in questa sede ed in questo momento oppure da attribuire alla fase regolamentare?

Per quanto si riferisce a questo secondo interrogativo, sono anch'io del parere che sarebbe meglio attribuire la questione alla fase regolamentare, là dove si dovrà dire come la presente legge dovrà avere la sua pratica attuazione.

Per quanto si riferisce al primo interrogativo (cioè, scegliere la procedura ordinaria o la procedura straordinaria), io devo consentire con quanto hanno precedentemente affermato gli onorevoli Palazzolo e Tozzi Condivi. Né mi pare che le osservazioni addotte in contrario abbiano un contenuto di assoluta certezza. Infatti, cosa compete al magistrato ordinario? In fondo, compete di applicare le norme contenute nel codice civile. La legge che andiamo a varare costituisce una innovazione ai precetti contenuti nel codice civile? Il vecchio contratto, che stiamo per sostituire con il nuovo, era oggetto di interpretazione e applicazione del magistrato ordinario?

La procedura straordinaria è stata introdotta con provvedimenti essi pure di carattere straordinario. Oggi, se pensiamo che realmente questa legge che andiamo a varare non rappresenta lo straordinario ma costituisce l'ordinario, evidentemente il giudice naturale non potrà essere un magistrato straordinario, ma dovrà essere, per forza, il giudice ordinario. Non possiamo dire che con una legge normale, qual'è questa, possiamo attribuire la competenza a un magistrato straordinario, perché ciò significherebbe confessare che questa legge deve avere una durata temporanea e che è ben lontano dai nostri intendimenti il proposito di farla rimanere stabile nella nostra codificazione civile.

Perciò mi pare che il giudice naturale debba essere il giudice ordinario. In un secondo momento, vale a dire nella fase regolamentare, si dovrà prendere in esame l'altra

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

questione, vale a dire a qual grado attribuire per primo la competenza: se al giudice conciliatore, al pretore o al tribunale. Inoltre si dovrà vedere come debba essere limitato l'appello e se sia opportuno introdurre quelle limitazioni proposte dal collega Palazzolo, cui aderisco, in maniera da rendere veramente tutta la materia dei contratti agrari non solo più snella ma soprattutto meno faticosa per coloro che — almeno nell'intenzione — abbiamo il proposito di voler favorire.

BUCCIARELLI DUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIARELLI DUCCI. Signor Presidente, speravo di risparmiare alla Camera il tedio di ascoltarmi nella illustrazione del mio emendamento, in quanto ritenevo che le precisazioni fatte dall'onorevole Tozzi Condivi fossero sufficienti a chiarire l'argomento ed a precisare le finalità dell'emendamento da me proposto. Ciascuno di noi può constatare quotidianamente quale numero notevolissimo di cause relative a contratti agrari si accumulino negli uffici dei tribunali e quale mole notevole di lavoro s'imponga alle sezioni specializzate del tribunale; mole di lavoro che si ripercuote poi presso le corti d'appello, in quanto presso questi organi sono istituite sezioni specializzate per decidere in secondo grado su controversie relative all'applicazione dei contratti agrari. Appunto tale constatazione mi ha determinato a richiamare l'attenzione dell'Assemblea e a presentare un emendamento. Desidero ricordare agli onorevoli colleghi — veramente credevo che questa materia fosse già sufficientemente chiara, ma l'intervento dell'onorevole Monticelli ha smentito questa mia convinzione — che attualmente non sono più in funzione le commissioni speciali, ma da quando è entrata in vigore la Costituzione, poichè giudici speciali non possono più esservi, sono state istituite sezioni specializzate presso l'autorità giudiziaria ordinaria.

Quindi, per una causa relativa a una controversia concernente contratti agrari, competente a decidere in primo grado è la sezione specializzata istituita presso il tribunale, la quale è costituita dal presidente del tribunale, da due giudici e da quattro esperti. La sezione specializzata istituita presso la corte di appello per decidere in secondo grado è costituita dal presidente della sezione stessa, da quattro consiglieri e da quattro esperti: nove giudici in tutto, i quali sono impegnati per lunghe sedute onde decidere una controversia che, per quanto importante, non merita

certamente di tenere occupati per molte giornate ben nove membri.

Io penso che le parti possano essere egualmente garantite se noi stabiliamo che competente a giudicare in primo grado le controversie relative ai contratti agrari è il pretore, il quale se deve decidere su una questione di natura tecnica ha sempre la possibilità, a tenore della procedura civile, di nominare un consulente tecnico per farsi illuminare su una particolare circostanza. Avverso le sentenze emesse dal pretore si può ricorrere, in grado di appello, all'attuale sezione specializzata istituita presso il tribunale.

Ritengo che, così facendo, molto lavoro che attualmente viene ad accumularsi presso il tribunale potrà essere invece distribuito presso le preture. Inoltre, poichè nelle zone agricole i pretori non sono oberati di eccessivo lavoro, penso che essi potranno decidere le controversie con una certa sollecitudine.

MONTICELLI. Mancano i pretori!

BUCCIARELLI DUCCI. È allo studio un provvedimento che prevede l'aumento dell'organico dei magistrati. Ma se per la constatazione che in qualche sede di pretura manca il titolare noi rinunciamo a perfezionare la legge, allora io mi domando con quale senso di responsabilità noi assolviamo il nostro mandato di legislatori.

Per questi motivi, spero che la Camera approvi il mio emendamento. Porteremo così un contributo notevole alla definizione sollecita delle cause relative alle controversie sulla applicazione dei contratti agrari.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bianco, Tarozzi, Amendola Pietro, Gallico Spano Nadia, Capalozza, Laconi, Natali Ada, Grifone, Messinetti e Torretta hanno proposto di aggiungere i seguenti commi:

« Il deposito per il caso di soccombenza, previsto dall'articolo 364 del codice di procedura civile, non è richiesto per i ricorsi relativi alle controversie sulle materie regolate dalla presente legge.

« Le sentenze, di qualunque grado, sono soggette a registrazione nella misura ridotta di lire 100 ».

L'onorevole Bianco ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BIANCO. Io non avrei quasi bisogno di illustrare il mio emendamento, la cui dizione è molto chiara.

Tutti i colleghi che hanno illustrato i vari emendamenti sostitutivi dell'articolo 35-III hanno sottolineato due fatti: il gran numero di vertenze che vi sono oggi in ma-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

teria di contratti agrari e la gravosità dei giudizi (per le spese che le parti devono sostenere). Ora, io penso che questa legge, soprattutto nei primi anni di vita, darà luogo a un'infinità incredibile di giudizi, e ciò per le scappatoie che la legge stessa ha messo a disposizione delle parti onde far valere i propri diritti.

Ora, tenendo conto di questo fatto, tenendo conto del peso effettivo dei giudizi attuali, anche se si svolgono davanti ai conciliatori o a commissioni specializzate, senza far uso della carta bollata, io propongo che si venga incontro alle parti dando loro qualche agevolazione. Innanzitutto, propongo di dispensare le parti dal deposito che, a norma dell'articolo 364 del codice di procedura civile, è richiesto per i ricorsi in Cassazione, in previsione di una eventuale soccombenza; in secondo luogo, propongo che la tassa di registro per le sentenze dei vari gradi, anziché essere commisurata al valore della causa, sia stabilita nella somma fissa di lire cento.

Non è una novità quella che noi proponiamo, perché dalla stessa dizione dell'articolo 364, per quel che riguarda i ricorsi alla Cassazione, è prevista tutta una serie di casi in cui le parti sono esentate dall'eseguire il deposito. Ma io mi voglio richiamare soprattutto ai casi di cui al n. 4 delle eccezioni che si fanno alla regola del deposito, e cioè ai ricorsi relativi a controversie del lavoro e della previdenza ed assistenza obbligatorie. Ora, qui siamo in materia di contratti agrari, ma siamo anche davanti a lavoratori i quali stentano la vita per poter tirare innanzi con le loro famiglie; e le cause a cui, come dicevo, darà luogo l'attuale legge, quando i proprietari procederanno a disdettare i loro coloni e fittavoli, saranno infinite. È legittimo il desiderio delle parti di proseguire fino all'ultimo grado loro concesso il giudizio, nella speranza di veder trionfare le proprie pretese, cioè quelli che ritengono i propri diritti; e quindi è più che giusto consentire che i ricorsi in Cassazione siano esenti dal deposito per le multe e si applichi per la registrazione della sentenza una tassa fissa.

PRESIDENTE. Avverto che la votazione sugli emendamenti sinora svolti è rinviata ad altra seduta, dopo che il relatore ed il ministro dell'agricoltura avranno manifestato il loro parere.

L'onorevole Tozzi Condivi ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 35-iv:

« Per l'anno agrario 1950-51 nei contratti di mezzadria è consentita la disdetta per con-

venzione o per giusta causa senza attendere il compimento della rotazione; così pure è consentita la disdetta, senza bisogno di giusta causa:

a) qualora il concedente dimostri di avere regolarmente disdettato negli anni precedenti il proprio colono ottenendo convalida poi sospesa per legge e di avere stipulato il contratto colonico con altro mezzadro, il quale aveva anche eseguiti i lavori preparatori consuetudinari sul nuovo terreno;

b) qualora il concedente dimostri che deve assegnare il terreno ad una parte della famiglia colonica divenuta esuberante in altra colonia di sua proprietà.

Competenti a conoscere di dette disdette saranno sempre le commissioni di cui all'articolo 2 ».

L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di svolgere tale emendamento.

TOZZI CONDIVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo riguarda particolarmente le zone mezzadrili dove esistono contratti di mezzadria annuale, i quali sono così attuati: la disdetta viene data l'11 novembre dell'anno precedente e deve avere esecuzione con l'11 novembre dell'anno susseguente. In questo periodo, in determinati tempi, il colono che deve subentrare l'11 novembre dell'anno seguente, esegue dei lavori preparatori, specialmente nel mese di marzo. Ora, in numerosi casi è accaduto questo: che prima che esistessero le leggi che bloccavano i contratti di mezzadria, il proprietario ha disdettato il contratto di mezzadria esistente e ne ha stipulato uno nuovo con il colono entrante. Il colono entrante, a marzo, ha eseguito regolarmente i suoi lavori sul fondo, poi è venuta la legge di proroga dei contratti agrari ed allora il vecchio contratto è rimasto in vigore, il nuovo è rimasto in sospenso e i lavori preparatori che ha eseguito il colono entrante hanno dovuto essere pagati dal colono che rimaneva, con eccessivo dispendio.

E così è avvenuto che di anno in anno, per tre o quattro anni successivi, il colono che aveva il contratto firmato è rimasto in attesa di poter entrare sul fondo e il colono disdettato non ha potuto lasciare il fondo sul quale si trovava e non ha potuto entrare nel nuovo, così da determinare uno stato di disagio che non va semplicemente a danno del proprietario, non va semplicemente a danno del fondo, ma va a danno soprattutto del colono, a danno dello stesso mezzadro.

Quanto all'ipotesi da me prevista nell'alinea b), ci troviamo di fronte a tutti quei

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

frequentissimi casi in cui una certa famiglia colonica, già numerosa, veda aumentare la sua consistenza per effetto di matrimoni o di nascite, per cui si renda necessario scindere tale famiglia in due o tre unità. Accade allora che il proprietario è disposto ad operare tale scissione, alla quale però non può praticamente addivenire perché i contratti sono bloccati, e il contratto, regolarmente disdettato, non può essere annullato. Quale è allora la conseguenza? Che in un terreno, poniamo, di un ettaro, si trovino 12 o 13 uomini che debbono restare compressi in questo piccolo fondo, non più sufficiente ormai al loro sostentamento.

L'emendamento che io propongo trova la sua ragion d'essere in principi che sono profondamente sani e giusti e non permettono scappatoie, giacché si richiede qui come condizione essenziale che esista una regolare disdetta, altrettanto regolarmente convalidata dinanzi all'autorità giudiziaria dell'epoca (che era il pretore), e che ci sia il nuovo contratto. Si tratta quindi di condizioni che hanno una loro matematica concretezza e che pertanto, come ho già osservato, non possono prestarsi a scappatoie di alcun genere.

PRESIDENTE. Segue ora l'articolo aggiuntivo 35-rv proposto dagli onorevoli Burato, Truzzi, Vetrone, Cimenti, Ferreri, Veronesi, Natali Lorenzo, Marengi, Babbi, Visentin e Roselli:

«L'esecuzione delle disdette per fine contratto non può avere luogo, anche quando sia stata convalidata dal magistrato competente, prima della fine dell'annata agraria in corso al momento della convalida».

L'onorevole Burato ha facoltà di svolgerlo.

BURATO. L'opportunità di presentare questo emendamento ci è stata suggerita dall'esperienza di questi ultimi tempi. L'esecuzione delle disdette, cui le parti ricorrono attraverso le sezioni specializzate per la risoluzione del contratto, avviene quasi sempre in epoche lontane dalla detta proposta. Normalmente noi osserviamo che la sentenza del tribunale che convalida o meno la disdetta avviene sempre nel corso dell'anno successivo a quello in cui è stata chiesta.

Quando si tratta di esecuzione della disdetta nel corso di quell'anno, noi troviamo che nel bel mezzo della stagione, quando il grano sta per maturare o quando è già maturato, il fittavolo, il mezzadro, il colono che si trova sul fondo e che riceve la sentenza del tribunale con carattere esecutivo dovrebbe piantare in asso tutto e abbandonare il fondo,

poiché la sentenza ha valore retroattivo e si riferisce alla fine dell'annata agraria precedente.

Capirete, onorevoli colleghi (e voi lo avrete sperimentato) che questo fatto comporta dei gravi turbamenti per tutte le parti, compreso lo stesso proprietario che ha richiesto la disdetta, nell'interesse del disdettato, nell'interesse anche della produzione agricola. Difatti, un mezzadro o un fittavolo disdettato nel corso della stagione dovrebbe andare via dal fondo senza alcuna possibilità di sistemazione immediata. Il proprietario che ha disdettato dovrebbe subentrare al colono cogliendo in pieno il raccolto già iniziato da altri con tutte le conseguenti stime, perizie e conguaglio di spese con una attrezzatura non sufficientemente preparata e disposta nel tempo.

Il disdettato, che è in attesa di una sentenza favorevole o meno e che inizia l'annata agraria successiva a quella in cui è stato intimato lo sfratto, non si può mettere al lavoro con la tranquillità necessaria, perché vede la possibilità che il grano che semina in autunno o la vite che pota durante l'inverno non garantiscano a lui il prodotto, in quanto una sentenza del tribunale che interviene nel corso dell'annata potrebbe togliergli la possibilità del raccolto.

Perciò, per la tranquillità di tutti, noi proponiamo che la esecuzione della sentenza di sfratto abbia luogo solo alla fine dell'annata agraria, anche quando le sentenze sono convalidate dalla magistratura.

Le considerazioni che ho svolto sono talmente evidenti che non hanno bisogno di ulteriori spiegazioni. Mi lusingo, anzi ho la certezza che questa Camera, per la tranquillità di tutte le parti, vorrà accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi Tozzi Condivi e Burato?

GERMANI, Relatore per la maggioranza. Desidero far osservare che l'emendamento svolto dall'onorevole Tozzi Condivi è collegato, nella sostanza, col contenuto dell'articolo 32-xiv relativo ai contratti in corso e con l'emendamento dell'onorevole Monterisi, per il quale è stato deciso dalla Camera il rinvio della discussione. Quindi propongo di discutere l'emendamento Tozzi Condivi in quella sede, poiché l'emendamento Monterisi prevede la proroga dei contratti in corso con determinata disciplina.

Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Burato, in linea di massima la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

Commissione è favorevole. A me pare, però, che si tratti di materia che si potrebbe considerare rientrante nel regolamento di procedura. È in tale sede che si stabilirà quando deve aver luogo l'esecuzione della disdetta.

Perciò, se noi deleghiamo al Governo il regolamento di procedura, l'emendamento Burato è materia di questo regolamento; se, invece, la Camera ritiene di votarlo, il parere della Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Convengo col parere espresso dal relatore che la materia che forma oggetto dell'emendamento Tozzi Condivi sia in stretta relazione non solo con l'articolo 32-xiv, ma soprattutto con l'emendamento presentato a quell'articolo dall'onorevole Monterisi. Di conseguenza penso che molto più organicamente noi potremo esaminarlo in quella sede.

Quanto all'emendamento Burato, pregherei il presentatore di ritirarlo per rimandarlo al regolamento di procedura di cui all'ultimo articolo della legge in discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Burato, insiste nel suo emendamento?

BURATO. Signor Presidente, la materia è così delicata ed importante che già in precedenti leggi il Parlamento ha ritenuto opportuno codificarla. Intendo alludere alla legge 3 giugno 1950, n. 392, per la quale un articolo analogo al mio emendamento è stato votato dalla Camera. Mi permetto pertanto di insistere per la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene: Onorevole Tozzi Condivi, insiste nel suo emendamento?

TOZZI-CONDIVI. Mi rimetto al parere della Commissione. Mi permetto però di far notare che si tratta di una materia diversa da quella che forma oggetto dell'articolo 32-xiv e del relativo emendamento proposto dal collega Monterisi. Questi riguardano una materia generale, cioè tutti i contratti, mentre io chiedo una disposizione transitoria per alcuni contratti che si trovano in particolari condizioni e per i quali è necessario agire immediatamente, senza attendere l'annata 1954-55. Avevo cercato di illustrare le particolari condizioni di disagio in cui si trovano i titolari di questi contratti per i quali, conseguentemente, chiedevo una disposizione transitoria applicabile nel più breve tempo possibile. Se la Commissione non sente questa esigenza, che a me peraltro pare reale, concordo di rinviare la discussione del mio emendamento alla sede anzidetta.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore a esprimere il suo avviso, dopo le ulteriori dichiarazioni dell'onorevole Tozzi Condivi.

GERMANI, Relatore per la maggioranza. Insisto nel ritenere che sia l'emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi, sia l'articolo 32-xiv e il relativo emendamento Monterisi riguardino una materia comune, quella inerente ai contratti in corso. Ritengo quindi opportuna una discussione abbinata.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Burato:

« L'esecuzione delle disdette per fine contratto non può avere luogo, anche quando sia stata convalidata dal magistrato competente, prima della fine dell'annata agraria in corso al momento della convalida ».

(È approvato).

Passiamo ora al successivo articolo aggiuntivo 35-v dello stesso onorevole Tozzi Condivi:

« Laddove si parla di riparti si intende che essi siano calcolati sul prodotto netto vendibile o venduto.

Per prodotto netto vendibile o venduto si intendono ogni prodotto del terreno dedotto delle spese per il raccolto e la preparazione, e ridotto della parte da assegnare alla semina (il tutto secondo gli usi locali), l'utile ricavato dal bestiame venduto, dedotte le spese di acquisto, i prodotti degli animali che si usano vendere o ripartire.

Nel caso di cessazione del contratto mezzadrile si dovrà provvedere anche alla ripartizione di tutte le scorte vive e morte, dividendo, in proporzione della quota di reparto fissata, l'eventuale aumento o perdita e per valore e per quantità ».

L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di illustrarlo.

TOZZI CONDIVI. Anche questo articolo aggiuntivo è il frutto di una esperienza vissuta in questi ultimi anni. Si tratta di interpretare, o meglio di dare una dizione esatta a quella che è stata una prassi fino ad oggi seguita incertamente e che ha portato sovente le parti dinanzi alla magistratura. Quando si deve valutare il prodotto venduto o vendibile, si è chiesto da alcuni che ogni anno si addivenga a questa valutazione per poter giungere alla ripartizione.

Per quanto riguarda i prodotti del suolo (grano, vino, ecc.) non c'è discussione; ma quando si giunge alla valutazione del bestiame, che non si vende ogni anno, ma che ogni anno

DISCUSSIONI. — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

dà un utile imponderabile in un certo senso, in quanto l'utile oscilla con l'aumento del bestiame stesso in quantità e qualità di carne, o oscilla anche a seconda del valore del mercato, io credo che non sia necessario né opportuno chiedere la valutazione anno per anno. Nel caso di contratti di colonia o di mezzadria, che continuano, questa valutazione può esser fatta al momento della vendita del bestiame, e in quel momento il prodotto viene ripartito in proporzione del 53 e del 47 per cento come è stato stabilito. Se, invece, avviene la cessazione del contratto, si procede alla valutazione (in quel determinato momento secondo gli usi) delle scorte vive e morte e si fa il corrispondente riparto dell'utile.

Quindi, questo articolo mira a precisare norme cautelative dell'interesse del contadino e di quello del proprietario, norme che non danneggiano né l'uno né l'altro e che, invece, evitano contestazioni e liti.

Per tali motivi credo che la Camera possa accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. A mio avviso, questa è materia piuttosto di regolamento che di legge. Fra l'altro, qui si dice che, quando si parla di riparto di prodotti, s'intende che sia calcolato sul prodotto netto vendibile o venduto e, quando si va a determinare il prodotto netto, si dice: depurato delle spese. Ma se nel contratto di mezzadria si stabilisce il riparto al 53-47 per cento per il prodotto, e le spese vengono ripartite per metà, vuol dire che c'è una ripartizione di spese che va considerata a parte rispetto alla valutazione e alla ripartizione del prodotto. Perché quando si valuta il prodotto si devono dedurre le spese? In tal modo, a mio avviso, verrebbe ad addossarsi al lavoratore una parte di spese che deve essere, invece, di competenza del proprietario concedente. Tutte le spese vanno ripartite a metà. Si ripartisce il prodotto e la quota viene stabilita in base al contratto e secondo la legge. Perché nella ripartizione del prodotto vogliamo prima dedurre determinate spese? Questo significherebbe togliere dalla ripartizione del prodotto, a danno del lavoratore, una parte che, invece, dovrebbe essere a lui assegnata, salvo poi a fare la ripartizione delle spese.

Ad ogni modo, la Commissione non è favorevole a che in una legge sia inserita una disposizione che, se mai, è materia di regolamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi associo alle conclusioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condivi, ella insiste per la votazione?

TOZZI CONDIVI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Tozzi Condivi, non accolto dalla Commissione né dal Governo;

« Laddove si parla di riparti si intende che essi siano calcolati sul prodotto netto vendibile o venduto.

« Per prodotto netto vendibile o venduto si intendono ogni prodotto del terreno dedotto delle spese per il raccolto e la preparazione, e ridotto della parte da assegnare alla semina (il tutto secondo gli usi locali), l'utile ricavato dal bestiame venduto, dedotte le spese di acquisto, i prodotti degli animali che si usano vendere o ripartire.

« Nel caso di cessazione del contratto mezzadrile si dovrà provvedere anche alla ripartizione di tutte le scorte vive o morte, dividendo, in proporzione della quota di reparto fissata, l'eventuale aumento o perdita e per valore e per quantità ».

(Non è approvato).

Gli onorevoli Grifone, Miceli, Bianco, Grammatico, Bellucci e Fora hanno presentato un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

(*Durata dei contratti a migliororia esistenti*).

« I contratti miglioratori di affittanza o colonia, comunque denominati, e gli altri nei quali il diretto coltivatore abbia eseguito sostanziali e permanenti migliorie, sempreché gli stessi siano in vigore all'atto di promulgazione della presente legge, sono prorogati di diritto sino all'entrata in vigore della legge destinata a regolamentarne la definizione in coordinamento alle disposizioni sulla riforma fondiaria ».

MICELI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Negli articoli che noi abbiamo approvato, e precisamente in quelli che riguardano la migliororia, come ieri ha dichiarato il presidente della Commissione, noi abbiamo escluso che tali contratti miglioratori possano essere compresi tra quelli che godono della giusta causa. I contratti miglioratori, alla loro scadenza, vengono a cessare senza automatica rinnovazione, a meno di disdetta per giusta causa.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

Noi non riprenderemo la discussione sulla enormità di questo provvedimento, ma ricordiamo che questo provvedimento, da voi proposto ed approvato, esiste. Un contratto miglioratorio quando scade non è soggetto a rinnovazione. Che cosa può giustificare tutto ciò?

L'onorevole Germani ha detto che i contratti miglioratori sono contratti speciali, che hanno un lungo termine, e quindi una rinnovazione per lo stesso termine non sarebbe possibile. Né ha voluto prevedere una rinnovazione come per i contratti ordinari, perché tormentato dal dubbio se il proprietario voglia o no destinare i terreni ad altra conduzione. Non potendovi essere alcuna di queste due vie aperte, la maggioranza ha preferito escluderli dalla giusta causa e quindi dalla rinnovazione. Però l'onorevole Germani stesso, in altra occasione, non ha potuto negare che vi è una certa urgenza a regolamentare in sede di riforma fondiaria o, per meglio dire, in sede di leggi speciali, questi contratti miglioratori. La sorte di questi contratti miglioratori, o per meglio dire dei contadini (perché il contratto in fondo, sarebbe una astrazione se non ci fosse il contadino a tradurlo in atto), che per diversi decenni hanno migliorato queste terre, deve pur presentare una via di uscita in mezzo a tutte queste leggi, che si dicono fatte per proteggere l'interesse dei contadini!

Io ricordo che alla fine della discussione sulla legge stralcio è stato messo in votazione ed approvato il seguente ordine del giorno: « La Camera, considerate le particolari condizioni dei contratti miglioratori e le giuste aspirazioni dei contadini concessionari ad ottenere una stabile e definitiva sistemazione sulla terra, invita il Governo a presentare, con carattere di urgenza, un apposito disegno di legge che, regolando la complessa materia, dia la giusta soddisfazione ai contadini miglioratori ».

Quest'ordine del giorno porta le firme di deputati di tutti i gruppi della Camera, e la prima è quella dell'onorevole Germani.

Quest'ordine del giorno che cosa vuol dire? Che la Camera non intende disinteressarsi della sorte dei coloni e degli affittuari miglioratori che hanno dei contratti in corso, pur non occupandosene né nella legge di riforma dei contratti agrari, né nella legge di riforma fondiaria approvata. La Camera, attraverso un nuova legge, intende riservare a costoro un trattamento speciale. Noi non potremmo fare altro che augurarci che questo provvedimento venga presto e sia soddisfacente per i coloni miglioratori. Però, nel frat-

tempo, che cosa sta succedendo? Specialmente dopo l'approvazione di questo ordine del giorno alla Camera e di un identico ordine del giorno al Senato (ordini del giorno che essendo stati votati all'unanimità nei due rami del Parlamento impegnano il Governo a sistemare in modo stabile questi miglioratori), i proprietari dei fondi dati a miglioratoria stanno vendendo i fondi e li stanno vendendo ad altri coltivatori diretti, ad altri contadini. A quali contadini vengono venduti questi fondi? Il miglioratorio, evidentemente, non compra il fondo, perché spera, attraverso questo annunziato provvedimento, di averlo a condizioni di favore. Quindi non va attualmente a sborsare dei soldi per avere per 100 oggi quello che domani potrà avere per 10. Chi compera il fondo? Lo compera forse il benestante non coltivatore diretto? No, perché sa che vige la proroga, e che tale proroga ha efficacia anche per il colono miglioratorio, impedendo che possa venire esromesso dal fondo. In ultima analisi, questi fondi non possono essere acquistati che da altri coltivatori, non miglioratori, i quali hanno il diritto di entrare nel fondo. Siccome nella regolamentazione della proroga attuale i coltivatori diretti che comprano i fondi possono escomiare i coltivatori miglioratori che li detengono, i miglioratori correranno il rischio, attraverso queste vendite, di vedersi estromessi. E allora voi farete, sì, a suo tempo una legge che sistemerà i miglioratori, ma questa legge resterà praticamente inoperante, perché attraverso gli attuali trapassi i contadini miglioratori, che voi volete proteggere, al momento della applicazione della legge probabilmente non saranno più sui fondi, venduti ad altri.

Io credo che, per rendere operante la promessa del Governo, in qualunque epoca essa venga, noi in questo momento dobbiamo cercare di mantenere lo *statu quo* per quel che si riferisce ai contratti di miglioratoria.

Nelle attuali leggi di proroga è garantito questo *statu quo*? No, perché e la vendita ad altro coltivatore diretto e il piano di miglioramento del fondo consentono l'estromissione del miglioratorio. Quindi, io proporrei che i contratti siano prorogati di diritto sino all'entrata in vigore della legge destinata a regolamentare la stabilità dei contadini miglioratori in coordinamento con le disposizioni sulla riforma fondiaria.

Questo pericolo non è ipotetico, e posso addurne le prove. Ho ricevuto una relazione da Veroli, tipica zona di contratti a miglioratoria. Nella relazione si denuncia chiaramente il fe-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

nomeno. « Il marchese Campanari Arnaldo — vi si legge fra l'altro — ha venduto due appezzamenti costituenti buona parte del fondo a terze persone le quali, qualificandosi per coltivatori diretti, hanno già disdettato coloro che vi erano. La situazione è grave anche da questo punto di vista: vi è una proroga dei contratti agrari che impedisce le dimissioni del colono dal fondo. La proroga ha numerose vie di uscita. Il colono può essere dimesso se il concedente compie opere di modifica fondiaria; il colono può essere dimesso se il nuovo proprietario è coltivatore diretto. È recente — questa parte non dovrei leggerla, perché potrebbe influire negativamente sulle vostre decisioni — la richiesta avanzata dall'Abbazia di Casa Nari di Veroli per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto all'intero ordine dei monaci cistercensi, onde poter estromettere tutti i coloni miglioratori che lavorano gli ottocento ettari dell'Abbazia; e i concedenti cercano di vendere la terra a terze persone che possono lavorare direttamente....».

Io non chiedo un provvedimento speciale. Cerchiamo di mantenere lo *status quo*. Non facciamo che il provvedimento a cui vi ha impegnato il Parlamento venga emanato quando l'ovile è aperto e le pecore sono già scappate.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Anche l'argomento trattato nell'emendamento Miceli si riferisce a contratti in corso. Poiché la disciplina dei contratti in corso, che è contenuta nell'articolo 32-xiv, è stata rinviata ad una prossima discussione, credo che anche questa materia debba formare oggetto di discussione in quella sede. Se l'ipotesi prospettata dall'onorevole Miceli è quella dei contratti miglioratori di affitto o colonia, questi contratti sono già previsti in questa legge; e poiché l'articolo 32-xiv, che noi abbiamo rinviato, si riferisce alle disposizioni della presente legge in relazione ai contratti in corso, in quella sede noi potremo esaminare anche questo problema. Se poi l'ipotesi formulata dall'onorevole Miceli — che secondo le sue parole non mi sembra corrisponda esattamente a quanto è scritto nell'emendamento — si riferisce invece alle colonie perpetue che hanno carattere reale, e che sono quasi enfiteutiche, noi abbiamo già deciso, in questa Camera, che questi contratti particolari a carattere reale non formano oggetto di disciplina in questa sede.

Quindi, per questi due ordini di considerazioni, penso che o debba essere rinviata la discussione su questo emendamento, o non debba formare oggetto della presente legge.

Quanto poi alla proposta di legge alla quale si riferisce l'ordine del giorno letto dall'onorevole Miceli, e che porterebbe la firma di deputati appartenenti a tutti i settori della Camera, credo che essa sia in elaborazione.

PRESIDENTE. Qual'è parere del Governo?

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi associo alle argomentazioni svolte dall'onorevole relatore nel senso di trattare l'argomento in uno con l'articolo che riguarda la regolamentazione dei contratti in corso.

Posso confermare che si sta studiando la stesura del provvedimento al quale si riferisce l'ordine del giorno letto dall'onorevole Miceli.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, ella accetta il rinvio della discussione del suo emendamento?

MICELI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Segue ora una serie di emendamenti, di proposte di articoli, che sono stati via via rinviati.

Gli onorevoli Sampietro Giovanni, Lombardi Carlo, Marabini, Calasso, Dal Pozzo, Miceli, Coppi Ilia, Cavallari, Grifone e Bellucci hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 3:

« I miglioramenti saranno decisi di comune accordo fra le parti, e, in caso di divergenza, dall'ispettore agrario provinciale. »

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. L'articolo 3, che regola la materia dei miglioramenti, cioè l'obbligo imposto ai concedenti e ai locatori di investire parte del reddito in opere di miglioramento, stabilisce che tali opere dovranno essere eseguite con preferenza per quelle indicate negli elenchi compilati dagli ispettorati compartimentali dell'agricoltura, sentite le categorie interessate, e con priorità per le opere di miglioramento delle abitazioni coloniche.

A questo punto l'onorevole Sampietro propone che i miglioramenti siano decisi di comune accordo fra le parti, e, in caso di divergenza, dall'ispettorato agrario provinciale. Io penso che questa sia piuttosto materia di regolamento che di legge. Quindi pre-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

gherei l'onorevole Sampietro di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Sampietro, ella mantiene il suo emendamento?

SAMPIETRO GIOVANNI. Signor Presidente, non ritengo che sia materia di regolamento questa, ma di legge, in quanto va a toccare un punto cardine dei rapporti contrattuali: quello di far intervenire l'affittuario o il concessionario per i miglioramenti necessari all'azienda, altrimenti la proprietà non li compie. Quindi occorre una condizione impositiva, che può venire solo dalla legge.

Mantengo pertanto il mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Se si rilegge il comma dell'articolo 3 che riguarda i miglioramenti, e che è stato citato dall'onorevole relatore, si trova già chiaramente indicata la linea che deve essere seguita per la individuazione di questi miglioramenti, in quanto ci si riferisce all'elenco delle opere di miglioramento compilato dall'ispettorato provinciale, sentite le categorie interessate; per di più si dà una direttiva specifica, che proviene proprio dalla legge, cioè di concedere la priorità alle opere di miglioramento delle case coloniche.

Quindi, la legge già stabilisce una direttiva di carattere generale, alla quale le parti dovranno uniformarsi e che deriva dalla intesa fra ispettorato provinciale e categorie interessate. È sufficiente che sia stabilito questo dalla legge. È giusto che, poi, la parte procedurale, relativa al modo come possono essere determinati questi miglioramenti nei casi concreti, anziché formare oggetto di disposizione legislativa, trovi sede più opportuna nel regolamento; altrimenti, continueremo ad affastellare una serie di norme, e questa legge non avrà una sua organicità ed una sua sintesi concreta.

PRESIDENTE. L'onorevole Tozzi Condivi ha già svolto, sullo stesso argomento, il seguente suo emendamento:

« Della sorveglianza sulla esecuzione delle migliorie sono incaricati gli ispettorati provinciali di agricoltura, i quali — nel caso di inadempienza — possono fare eseguire le migliorie stesse per conto ed a spese del concedente ».

Evidentemente, il parere già espresso dall'onorevole relatore e dall'onorevole sottosegretario sull'emendamento Sampietro — che questa, cioè, è materia di regolamento — va esteso anche all'emendamento Tozzi Condivi.

Onorevole Tozzi Condivi, ella insiste?

TOZZI CONDIVI. Se il collega Sampietro aderisce al parere espresso dal relatore e dal sottosegretario, anch'io mi uniformerò.

PRESIDENTE. L'onorevole Sampietro ha già dichiarato di insistere sul suo emendamento.

Onorevole Sampietro, vi insiste ancora, dopo le dichiarazioni del Governo?

SAMPIETRO GIOVANNI. Anche dopo i chiarimenti dati dall'onorevole sottosegretario io insisto sul mio emendamento, anche per questa ragione: le disposizioni generali sono disposizioni di indirizzo; quando si tratta, poi, di fare, è il proprietario che finisce col decidere quale miglioramento deve essere fatto, sia pure seguendo l'indirizzo delle disposizioni generali.

Invece, noi vogliamo una norma, in base alla quale anche il concessionario possa avere il potere di intervenire e di determinare il miglioramento.

Per ciò insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condivi, ella segue il pensiero dell'onorevole Sampietro?

TOZZI CONDIVI. Senz'altro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Sampietro all'articolo 3:

« I miglioramenti saranno decisi di comune accordo fra le parti, e, in caso di divergenza, dall'ispettore agrario provinciale ».

(Non è approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tozzi Condivi.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. L'articolo 3, al penultimo comma, prevede che « il mezzadro, affittuario, colono o partecipante può surrogarsi al concedente o locatore inadempiente agli obblighi di cui al presente articolo, decorsi sei mesi dalla fine dell'annata agraria e previa intimazione all'altra parte ».

Cioè noi, per garantire l'esecuzione di questi miglioramenti, abbiamo già votato il potere di surroga da parte del lavoratore al proprietario inadempiente. In questa sede si propone di introdurre un altro tipo di controllo e si dice: qualora il proprietario non adempia all'obbligo dei miglioramenti, interviene l'ispettore provinciale dell'agricoltura che può far eseguire le migliorie stesse per conto e a spese del concedente.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

Ora, poiché abbiamo votato una diversa sanzione, cioè la surroga concessa al lavoratore di fronte al proprietario inadempiente, ritengo che l'emendamento proposto dall'onorevole Tozzi Condivi non possa essere posto in votazione, in quanto assorbito.

TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. Il fatto stesso che questo emendamento sia stato rinviato mi faceva logicamente pensare che non lo si ritenesse assorbito. Soltanto in questo momento sento parlare di assorbimento.

Non mi pare che si debba parlare di assorbimento, in quanto il mio emendamento mira puramente e semplicemente a stabilire quale sia l'organo competente a risolvere queste controversie. Nell'articolo 9 si stabilisce: « Se il parere non sia seguito dalle parti, la controversia è deferita alle sezioni specializzate », ecc. In sostanza, voglio evitare che si torni per ogni contrasto a promuovere una nuova causa in questo campo. Il mio emendamento è, in questo caso, più favorevole al colono, in quanto prevede che queste opere siano fatte dal colono sotto la guida e la sorveglianza dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Pertanto mi sembra che questa norma si possa accogliere, evitando che si promuova una nuova causa a questo scopo.

PRESIDENTE. Naturalmente l'esecutore di queste opere è il mezzadro, mentre la sorveglianza e la direzione spettano agli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento Tozzi Condivi dice che gli ispettori provinciali di agricoltura possono — nel caso di inadempienza — fare eseguire le migliorie stesse per conto ed a spese del concedente.

Nell'articolo 3 abbiamo stabilito che qualora il proprietario non compia queste opere, lo stesso lavoratore gli si può surrogare. Se invece introduciamo un altro organo per l'esecuzione di queste opere, stabiliamo un criterio diverso da quello già adottato. Perciò mi sembra che vi sia preclusione all'accettazione dell'emendamento del collega Tozzi Condivi.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Pare anche a me che,

avendo noi votato quell'articolo in cui si sancisce la surroga da parte del concessionario nella esecuzione delle migliorie, non si possa accogliere la proposta dell'onorevole Tozzi Condivi, che si riferisce non soltanto alla sorveglianza ma anche alla esecuzione effettiva delle opere di miglioramento.

PRESIDENTE. In realtà non ravviserei una preclusione, perché due possono essere le parti che hanno facoltà di eseguire le opere di miglioria: il concessionario, o — se questo manchi — l'ispettorato agrario. Può darsi infatti che il colono non abbia mezzi sufficienti, nel qual caso gli si può sostituire l'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Vi è poi una questione di merito nella quale naturalmente non entro.

TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare per fornire un ulteriore chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. L'articolo 3 riguarda soltanto i miglioramenti obbligatori per legge, vale a dire quel famoso 4 per cento. L'articolo 8 dice: « Se il concedente o il mezzadro proponga innovazioni che modifichino l'ordinamento produttivo », ecc. Ci troviamo quindi di fronte a qualcosa che non è più il 4 per cento, ma può costituire il 50, il 100, il 200 per cento del prodotto.

Supponiamo che ad un certo momento il colono voglia impiantare un vigneto che richieda una spesa di 100 mila lire. Noi ammettiamo che quest'opera, in caso di divergenza, possa essere eseguita dal concessionario senza che sia sentito il parere del proprietario? Non è invece preferibile che intervenga un terzo, che può essere un elemento imparziale, cioè l'ispettorato agrario, il quale dirà se queste innovazioni sono necessarie, ed eventualmente esso stesso le dirigerà e sorveglierà?

Noi non possiamo ammettere che il miglioramento del 4 per cento sia fisso per ogni anno. Questa innovazione non ha nessun limite, non ha il limite del raccolto di un anno, ma può essere anche superiore.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei dare un chiarimento all'onorevole Tozzi Condivi. All'articolo 9 noi prevediamo un caso particolare: il caso di un miglioramento che veramente porti una innovazione all'ordinamento produttivo. Per questo è già stato stabilito che si debba ricorrere, in caso di controversia se si debba o non fare il miglioramento, all'ispettorato provinciale agrario competente per ter-

DIECUESIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

ritorio. E qui ha termine la prima fase, cioè la fase in cui si deve stabilire l'opportunità o meno di fare il miglioramento.

Per quanto riguarda l'esecuzione, bisogna riportarsi all'articolo 3, e cioè, stabilito che il miglioramento si debba fare, allorché il concedente non lo faccia si surroga il mezzadro o il colono.

Stando così le cose, ed essendo queste norme già sancite, non credo che sia necessario introdurre questa nuova norma.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La materia è estremamente delicata e noi non possiamo regolarla in un articolo così breve. Io sono personalmente contrario a che si voti ora un articolo di questo genere, perché verremmo ad introdurre una disciplina non sufficientemente elaborata.

Pregherei l'onorevole Tozzi Condivi di ritirare il suo emendamento. Anche questa, se mai, è materia di regolamento.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Tozzi Condivi mantiene il suo emendamento, io devo parlo in votazione.

TOZZI CONDIVI. Rinviemo la discussione di questo emendamento ad un'altra seduta.

PRESIDENTE. Il pensiero del relatore è quello di rinviare la materia al regolamento.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Se l'onorevole Tozzi Condivi insiste per la votazione, io debbo pregare il Presidente di rinviare la votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Non trattandosi di un emendamento presentato nella stessa seduta, il rinvio non è di diritto. Pongo pertanto in votazione la proposta di rimandare alla prossima seduta la votazione dell'emendamento Tozzi Condivi.

(È approvata).

Allora, riprenderemo la discussione su questo articolo nella prossima seduta.

Segue un emendamento aggiuntivo degli onorevoli Grifone, Miceli, Capalozza, Gullo e Sansone, così formulato:

« Nelle aziende condotte con lavoratori a salario e a compartecipazione è istituito il consiglio di cascina o di azienda, con compiti consultivi e deliberativi sui problemi tecnici, economici ed organizzativi dell'azienda.

Del consiglio fanno parte l'imprenditore, il tecnico ed i rappresentanti eletti dai lavoratori a salario e a compartecipazione dell'azienda.

La composizione e le attribuzioni del Consiglio sono determinate dal contratto collettivo, il quale stabilisce altresì il numero minimo di lavoratori necessario affinché la costituzione del consiglio abbia luogo ».

Gli onorevoli presentatori vi insistono? GRIFONE. Non vi insistiamo.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento aggiuntivo Zanfagnini:

« A coloro che esercitano la prelazione ai sensi dell'articolo 5 sono applicabili le agevolazioni tutte di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 ».

Poiché l'onorevole Zanfagnini non è presente, si intende che lo abbia ritirato.

Segue l'emendamento aggiuntivo Gui, che riguarda l'articolo 6-III:

« ...quando l'acquirente si valga nell'acquisto di quanto disposto nel decreto legislativo presidenziale 24 febbraio 1948, n. 114 ».

L'onorevole Gui ha facoltà di illustrarlo.

GUI. Il mio emendamento voleva evitare il pericolo che si applicassero contemporaneamente due disposizioni nel caso di acquisto di fondi operato valendosi del diritto di prelazione e della legge per la piccola proprietà contadina. Siccome l'articolo 6 del disegno di legge in discussione stabilisce che chi ha comprato valendosi della prelazione non può rivendere se non dopo un certo numero di anni, e la legge per la piccola proprietà contadina stabilisce che chi ha comprato valendosi di quella legge pure non può rivendere che dopo un certo numero di anni, io volevo evitare che questi numeri di anni si cumulassero in modo da arrivare ad un limite assolutamente esorbitante. Se però il relatore ed il Governo mi dessero con fondate ragioni una dimostrazione che questo cumulo non si può verificare, non avrei difficoltà a ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La questione è già sorta quando abbiamo discusso dell'articolo 6-III. Effettivamente si può porre il dubbio che ha illustrato l'onorevole Gui. Dice il 6-III, ultimo comma, che il fondo acquistato in seguito all'esercizio del diritto di prelazione non può essere alienato prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto. La legge sulla piccola proprietà contadina del 24 febbraio 1948 dice che i fondi comperati, valendosi delle agevolazioni previste dalla legge stessa, non possono essere venduti prima

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

di dieci anni. L'onorevole Gui si preoccupa che vi sia il cumulo di cinque anni più dieci. Ora noi facciamo la dichiarazione espressa che il cumulo non ci deve essere. Questo è già stato dichiarato anche dal ministro, mi sembra, in sede di discussione dell'articolo 6-III.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sono due norme distinte. Il cumulo è inammissibile. I due contratti vengono fatti applicando due norme diverse e quindi seguono la disciplina delle relative leggi.

GERMANI, Relatore per la maggioranza. No. Anche il contadino il quale esercita il diritto di prelazione può valersi della facoltà indicata nella legge 24 febbraio 1948.

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sì, ma esercita il diritto di prelazione.

GERMANI, Relatore per la maggioranza. Esercita il diritto di prelazione e si vale di quella facoltà. Il contratto è uno solo. In quanto si vale di quella facoltà, non può rivendere prima che siano passati dieci anni. In quanto si avvale del diritto di prelazione, non potrebbe rivendere prima che siano passati cinque anni. Ma è chiaro che i dieci anni comprendono anche i cinque. Quindi non si cumula dieci più cinque.

PRESIDENTE. Onorevole Gui, insiste?

GUI. Non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Rinvio il seguito di questa discussione ad altra seduta.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per nuovo apporto statale alla « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ». (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1448):

Presenti e votanti	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	207
Voti contrari	92

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola Pietro — Angelucci Mario — Armosino — Artale — Audisio.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldasari — Balduzzi — Barbina — Bartole — Basile — Bavaro — Bazoli — Belliardi — Belloni — Bellucci — Bennani — Bernardi — Bernardinetti — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bima — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calamandrei — Calcagno — Camposarcuno — Capalozza — Cappugi — Cara — Caramia Agilulfo — Carignani — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Caserta — Casoni — Castelli Edgardo — Cavalli — Ceccherini — Cecconi — Cerreti — Cessi — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Cimenti — Clocchiatti — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Coppi Alessandro — Corbi — Cornia — Corona Giacomo — Costa — Cotani — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — D'Ambrosio — Dami — De Caro Gerardo — Del Bo — Delle Fave — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Palma — Di Donato — Dieci-due — Di Fausto — Donati — Donatini — Ducci — Dugoni.

Ermioni.

Fabriani — Facchin — Fanelli — Fanfani — Faralli — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Garlato — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giammarco — Giavi — Giordani — Girolami — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grazia — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Gullo.

Helfer.

Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano. Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Malfa — La Pira — La Rocca — Latanza — Latorre — Lazzati — Lecciso — Lettieri — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Colini Pia — Longhena — Longoni — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Maglietta — Malagugini — Maniera — Mannironi — Marabini — Marazzina — Marchesi — Marengi — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Mastino

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Matteotti Carlo — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Micheli — Mieville — Momoli — Mondolfo — Monterisi — Monticelli — Montini — Moro Aldo — Moro Girolamo Lino — Mussini.

Nasi — Natali Ada — Negri — Nenni Giuliana — Nicotra Maria — Nitti — Numeroso. Orlando.

Pacati — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Palazzolo — Pallenzona — Paolucci — Pelosi — Perlingieri — Petrilli — Petrucci — Piasenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repositi — Rescigno — Ricci Giuseppe — Rivera — Rocco — Roselli — Roveda.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sailis — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Santi — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Silipo — Sodano — Spallone — Spiazzi — Spoleti — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo.

Tarozzi — Terranova Corrado — Tesoro — Titomanlio Vittoria — Tolloy — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tozzi Condivi — Tremelloni — Troisi — Trulli Martino — Truzzi Ferdinando — Tupini — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Veronesi — Vetrone — Vicentini Rodolfo — Viola — Visentin Angelo — Viviani Luciana — Vocino — Volgger — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno.

Sono in congedo:

Bianchi Bianca — Borsellino.

Carpano Maglioli.

Di Leo.

Fadda — Farinet.

Giolitti — Greco — Guidi Cingolani Angela Maria.

Migliori — Montelatichi — Moro Franco — Leonetti — Liguori.

cresco.

Paganelli — Pastore — Pecoraro — Perrone Capano — Pertusio — Ponti — Pugliese. Russo Carlo.

Tanasco — Tosi.

In missione della Camera:

Bellavista — Benvenuti.

Cappi — Chiostergi — Corbino.

Giacchero.

Treves.

Deferimento di proposte di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la X Commissione permanente (Industria), nella sua riunione odierna, ha deliberato di chiedere che le seguenti proposte di legge, già assegnate al suo esame in sede referente, le siano invece deferite in sede legislativa:

FERRARIO: « Rivalutazione dei fondi amministrativi delle Camere di commercio, industria ed agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale » (968);

SAGGIN: « Modificazioni alla legge 7 novembre 1949, n. 857, concernente la nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione » (1234);

DIECIDUE e CIMENTI: « Modificazioni alla legge 21 giugno 1928, n. 1588, ed alla legge 2 luglio 1929, n. 1151, contenenti « provvedimenti per le stazioni di cura, soggiorno e turismo » (1535).

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Sullo ha dichiarato di ritirare — per l'avvenuta ratifica del decreto legislativo 8 novembre 1947 — la proposta di legge di sua iniziativa:

« Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, relativo all'acquedotto della Alta Irpinia » (869).

La proposta è stata, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

**Annuncio di interrogazioni
e di una interpellanza.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e dell'interpellanza pervenute alla Presidenza.

GUADALUPI, Segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze, per sapere se ritengano che il Governo possa rimanere inerte di fronte a scandali quali quello del noto industriale Riva, della cui scorrettezza il Paese ebbe già modo di convincersi ai tempi del « caso » Brusadelli, e che anche di recente è stato apertamente accusato di aggiotaggio.

(1817)

« PRETI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere:

1°) quanto gli risulti in ordine ai fatti denunciati nel seguente telegramma in data 15 novembre 1950 dalla Camera del lavoro di Trieste all'Unione italiana del lavoro: « A nome lavoratori et cittadinanza Trieste chiediamo vostro immediato interessamento esecrabile violenza compiuta danni tre lavoratori istriani Selveg rapiti ieri da agenti jugoslavi mentre lavoravano presso confine »;

2°) quali passi intende intraprendere presso il Governo jugoslavo per il pronto rilascio dei tre lavoratori e per evitare il ripetersi di simili incidenti.

(1818)

« GIAVI, ZANFAGNINI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e il Ministro dell'interno, per conoscere in base a quali precise disposizioni di legge o di regolamento il prefetto di Ascoli Piceno abbia creduto di potersi arrogare la facoltà di vietare categoricamente al Presidente dell'Opera pia Ospedale di Falerone, sotto comminatoria dell'immediato scioglimento dell'Amministrazione dell'ente, di provvedere in via provvisoria, ed in attesa che maturino le condizioni per potere addivenire stabilmente alla nomina di un chirurgo primario, al funzionamento pratico dell'ospedale stesso, mediante l'assunzione, volta per volta, nei soli casi di necessità e con rapporto di semplice prestazione professionale, di un chirurgo libero esercente, il quale gode meritamente la piena fiducia dell'Amministrazione dell'ente, della popolazione e dei malati.

(1819)

« NATALI ADA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del commercio con l'estero, per conoscere il suo pensiero in ordine a quanto è stato pubblicato sulla prima pagina del n. 37 de *Il Commercio d'Italia* in data 23 ottobre 1950, sotto l'intestazione « Abusi che devono finire » « Ivan Matteo Lombardo non può ignorare quello che accade nel suo Ministero »; e se non ritenga d'intervenire decisamente, con urgenza, per tranquillizzare la pubblica opinione che è venuta a conoscenza di fatti molto gravi verificatisi nel suo dicastero, fatti che — essendo mancata sino a questo momento una smentita, non ostante richieste del *Giornale d'Italia* e della Confederazione nazionale del commercio — vengono ritenuti per veri, e quindi esaurientemente precisati con larga citazione di particolari sul predetto stesso n. 37 del giornale *Il Commercio d'Italia*.

(1820)

« TRULLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del tesoro, per sapere di quale natura siano gli ulteriori intralci che impediscono la pratica applicazione del decreto-legge 11 marzo 1950, con il quale si stabilisce il rimborso parziale dell'imposta sulla benzina a favore dei concessionari di autopubbliche da piazza e dei concessionari di motoscafi, laddove questi svolgano un servizio pubblico regolare.

(1821) « TAROZZI, MATTEOTTI CARLO, MICELI, CAVINATO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'interno, per conoscere se il Governo abbia autorizzato la nota ufficiosa diramata dall'Agenzia A.N.S.A. il 16 novembre 1950, nella quale, in pendenza delle indagini e senza indicazione di alcun elemento positivo di prova, gli attentati avvenuti poche ore prima contro le sedi di due partiti politici venivano messi in relazione con l'offensiva scatenata in questi ultimi giorni contro il M.S.I.; esercitando in tal modo una illegittima pressione sull'opinione pubblica e sulle stesse autorità preposte alle indagini, che venivano così determinate a orientare le loro ricerche su una direttiva obbligata.

(1822) « ROBERTI, ALMIRANTE, MIEVILLE, MICHELINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intende prendere nei confronti delle autorità della questura di Roma, che fin dall'inizio delle indagini sugli attentati veri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

ficatisi il 16 novembre 1950, hanno ritenuto di diramare diffamatorie informazioni e notizie tendenti ad attribuire la responsabilità degli attentati stessi agli ambienti del M.S.I.

(1823) « ALMIRANTE, MICHELINI, MIEVILLE, ROBERTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se un sindaco per aver rifiutato di esporre sul Palazzo comunale la bandiera in lutto in occasione della morte del Re di Svezia abbia commesso tale reato da poter essere sospeso dalle sue funzioni, come è occorso al sindaco di Gambettola (Forlì).

(1824) « REALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se non riscontra gli estremi di abuso di potere da parte del prefetto di Forlì, il quale con due circolari ai comuni della provincia vieta ai sindaci:

1°) di permettere la partecipazione dei gonfaloni dei comuni alle feste del lavoro, quali il 1° maggio;

2°) di concedere sale comunali per riunioni di organizzazioni politiche, economiche e patriottiche (all'A.N.P.I. il sindaco non ha potuto concedere la sala comunale per tenervi il congresso provinciale per espresso divieto del prefetto);

3°) di allontanarsi dalle proprie sedi senza la sua autorizzazione.

(1825) « REALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se per un sindaco, accusato di avere sbarrata una via che dava accesso al luogo dove si svolgeva la festa de *l'Unità*, il fatto costituisce un reato tale da essere sospeso dalle sue funzioni, come è occorso al sindaco di Santarcangelo (Forlì).

(1826) « REALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni per le quali ad un anno e mezzo dalla pubblicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, sulla nuova carriera dei presidi e dei professori delle scuole secondarie, non sono ancora ultimate le operazioni per la promozione dei presidi ai gradi IV e V rispettivamente, e quelle di inquadramento nella nuova carriera dei professori, e non sono neppure state emanate le norme previste dal comma secondo dell'articolo 1 del predetto decreto 7 maggio 1948 per rego-

lare l'attribuzione della qualifica di merito distinto per la promozione con anzianità ridotta al grado finale della carriera; e per sapere se l'onorevole Ministro non ritenga di emanare al più presto queste norme, tanto più che devono essere emesse con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, e di sollecitare le operazioni di promozione dei presidi e di inquadramento dei professori, rimuovendo gli attuali ingiustificati ritardi, che sono particolarmente gravi nel settore dell'istruzione tecnica, e che si verificano anche nei riscontri dei decreti emessi dagli uffici. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3896) « BETTINOTTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se, considerati i gravi ritardi che finora, nonostante gli ordini impartiti, si riscontrano nella corresponsione delle indennità di carica e di studio ai presidi e professori delle scuole secondarie coll'attuale sistema degli accreditamenti ai presidi e ai provveditori, e tenuto presente che nel primo periodo dell'istituzione dell'indennità di studio il pagamento avveniva a mezzo dei ruoli delle spese fisse presso le locali sezioni di tesoreria, unitamente allo stipendio, e che tale sistema è stato ripristinato a decorrere dal 1° luglio 1950 in seguito ad accordi intercorsi cogli organi di controllo, per l'indennità di carica ai rettori e direttori e per l'indennità accademica ai professori universitari, come da comunicazione del *Notiziario* del 15 luglio 1950, n. 12, pagina 19, non creda preferibile, previa accordi cogli organi di controllo, disporre che anche ai presidi ed ai professori di ogni ordine e grado le indennità siano corrisposte a mezzo dei ruoli delle spese fisse presso le locali sezioni di tesoreria, ferme restando tutte le norme che regolano la corresponsione delle indennità medesime. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3897) « BETTINOTTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere le ragioni per le quali si lasciano ancora senza illuminazione elettrica le stazioni ferroviarie di Bonafro-Santa Croce di Magliano, Campolieto-Monacilioni, Ripabottoni-Sant'Elia a Pianisi, lungo la linea Campobasso-Termoli, nonché la stazione di Montenero di Bisaccia-Petacciato, lungo la ferrovia Lecce-Pescara; ciò malgrado assicurazioni avute in occasione di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

ripetute precedenti interrogazioni; e se, pertanto, non intenda disporre le dovute indagini perché le stazioni summenzionate tornino ad assumere il minimo di dignità per se stesse e di comodità per i viaggiatori. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3898)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non intenda considerare urgente la necessità di accordare il contributo di legge al comune di Montemitro (Campobasso) per la costruzione di un edificio scolastico, di cui si sente estremo bisogno in quel centro del Molise, dove le scuole si presentano del tutto inadeguate alle necessità della popolazione ed alla funzione stessa educativa della scuola. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3899)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quando intenda disporre il contributo di legge invocato dal comune di Chiauci (Campobasso) per la costruzione del proprio edificio scolastico, indispensabile alla popolazione scolastica di quel centro e per la sistemazione del cimitero che si presenta attualmente in condizioni deprecabili. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3900)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali, nel piano di finanziamenti recentemente disposto per la costruzione di edifici scolastici nel Molise, è stato escluso l'importante comune di Sant'Elia a Pianisi; e se non intenda considerare urgente e inderogabile la necessità di accordare anche a quel comune il contributo di legge da tempo invocato per la costruzione di un edificio scolastico, stante soprattutto il fatto che il comune interessato è fra quelli del Molise dove è più numerosa la popolazione scolastica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3901)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali non ha ritenuto di concedere il contributo di legge invocato dal comune di Civitanova del Sannio (Campobasso) per la costruzione di un edificio scolastico, pur essendo la pratica al Ministero fin dal 12 dicembre 1949; e quando intenda dunque di-

porre il contributo stesso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3902)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere quali provvedimenti intende emettere a favore dei candidati al concorso di volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziaria, riservato ai reduci e combattenti e bandito con decreto ministeriale 14 aprile 1947, e più precisamente dei 250 candidati dichiarati idonei oltre gli 81 posti messi a concorso.

« Nell'indicato decreto di bando il Ministro di grazia e giustizia era facultato ad assumere tutti gli idonei.

« Se si hanno presenti le ben note e da tutti lamentate deficienze del personale delle cancellerie, delle promesse ripetutamente espresse, e soprattutto al fatto che tutti, o quasi tutti tali concorrenti sono già dipendenti della Amministrazione della giustizia a titolo avventizio, appare giusta e doverosa una disposizione che immetta in carriera questi giovani. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3903)

« CASERTA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non creda, nel giusto interesse della scuola, di adottare con concreta e opportuna tempestività gli attesi provvedimenti per l'immissione in ruolo degli insegnanti medi idonei « non compresi tra i vincitori per mancanza di cattedre messe a concorso ». (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(3904)

« D'AGOSTINO, FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno provvedere affinché il servizio prestato dagli agenti di pubblica sicurezza come richiamati — da cumularsi con quello di ferma e di rafferma — sia considerato utile agli effetti della concessione della pensione, e di stabilire, inoltre, che a coloro i quali vengono allontanati dal servizio, dopo un lungo periodo di richiamo per esigenze di istituto, e che non abbiano maturato il diritto alla pensione, sia concessa una equa indennità di licenziamento.

« Il provvedimento da adottare dovrebbe avere efficacia da una data stabilita, in modo che ne possano beneficiare tutti coloro che, dopo aver ben servito il Paese, all'atto del congedamento, sono stati messi di fronte a

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

penose difficoltà per sostenere la famiglia e per crearsi una nuova sistemazione nella vita civile, sistemazione non certo facile a causa dell'età avanzata e della disoccupazione che affligge la Nazione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3905)

« BASILE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se è vero che, in seguito alla doverosa ed urgente costruzione della diga frangiflutti, in difesa di Chiavari e Lavagna, si penserebbe di trarre i macigni occorrenti a Punta Manara, in Sestri Levante, metà panoramica e turistica, di notevole importanza, ciò che distruggerebbe inesorabilmente una delle zone più belle e suggestive della Riviera Ligure, mentre tali macigni potrebbero ricavarci in zone inabitate e desertiche, suscettibili di fornire scogli in quantità pressoché illimitata, senza cagionare danno turistico alla Riviera, e con poca disparità di spesa per il loro trasporto, trovandosi tali zone a breve distanza da Riva Trigoso. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3906)

« PALLENZONA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quando intenda presentare al Parlamento il progetto di legge, già predisposto, per i miglioramenti ai pensionati della previdenza sociale. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3907)

« MONTERISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per cui la Presidenza dell'Istituto tecnico industriale di Bergamo dal 1945 non restituisce, a fine di ogni anno scolastico, il deposito « per eventuali danni al materiale scolastico », agli alunni ai quali non è stato mosso alcun addebito per rottura o danneggiamento di oggetti didattici.

« L'interrogante fa notare che gli alunni dell'Istituto tecnico industriale di Bergamo, pur versando all'inizio di ogni anno scolastico un deposito cauzionale, in caso di rottura o danneggiamento di strumenti o oggetti didattici, sono costretti a versare l'importo delle spese per le riparazioni. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3908)

« LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se intende rispondere favorevolmente alle proposte avanzate, fino dal febbraio 1950, dalla Camera confederale del lavoro, dalla prefettura, dall'Ufficio provinciale del lavoro, all'ufficio competente del suo Ministero, circa la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione alla provincia di Forlì.

« Dalle statistiche della Camera confederale del lavoro risulta che nella provincia di Forlì vi sono 22.000 disoccupati della categoria industriale, 5200 del commercio; in più deve aggiungersi il settore agricolo (braccianti), raggiungendo così la cifra totale di circa 40.000 ! I dati ufficiali dell'Ufficio del lavoro sono, come al solito, più bassi, perché rilevati nel periodo delle attività stagionali, e tuttavia raggiungono la cifra di 11.595 per i disoccupati dell'industria e di 1337 per quelli del commercio, oltre naturalmente i braccianti. Di tutti questi disoccupati solo 600 usufruiscono dell'indennità di disoccupazione ordinaria.

« La Previdenza sociale di Forlì ha erogato per sussidio straordinario le seguenti somme globali: 1947, lire 44.571.072; 1948, lire 500.183.182; 1949, lire 102.950.651; 1950, nulla.

« Perciò è urgente la concessione del sussidio straordinario alla provincia di Forlì, nella quale molto scarsi sono i lavori pubblici. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3909)

« REALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo, per sapere se, in relazione al fatto che, nell'ambito della attuale organizzazione del settore, potenti gruppi privati esercitano una nefasta e intollerabile influenza sulle aziende I.R.I., pregiudicando la loro efficienza, non ritenga urgente procedere a una radicale riorganizzazione dell'intero settore, la quale potrebbe imperversarsi sulla istituzione del Ministero del Demanio pubblico.

(450)

« PRETI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

ALMIRANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Prego l'onorevole Presidente di chiedere al Governo che la mia interrogazione e quella dell'onorevole Roberti siano poste all'ordine del giorno della prossima seduta e cioè di quella di martedì.

NATALI ADA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATALI ADA. Chiedo che il Governo risponda con urgenza alla mia interrogazione.

PRESIDENTE. Mi farò premura di interpellare i ministri interessati.

La seduta termina alle 19,45.

*Ordine del giorno per le sedute di martedì
21 novembre 1950.*

Alle ore 10:

1. — Interrogazioni.

2. — *Svolgimento della proposta di legge:*

CAPALOZZA e CORONA ACHILLE: Ricostruzione e arredamento del Teatro della Fortuna di Fano. (1424).

3. — *Svolgimento della interpellanza degli onorevoli De Vita e Melis.*

Alle ore 16:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e comparteci-

pazione. (*Urgenza*). (175). — *Relatori*: Germani e Gui, *per la maggioranza*, e Grifone e Sansone, *di minoranza*.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Approvato dal Senato*). (469). — *Relatore* Tesaurò.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

5. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI